



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 marzo 2015, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto l'art. 1, commi 3, 4, 5 e 7 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012 che ha introdotto il controllo di legalità e di regolarità amministrativo-contabile del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della regione, per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTA le Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle Regioni sui Rendiconti relativi all'esercizio 2013 secondo le procedure ex art.1 co.166 della legge n.266/2005, come richiamate dall'art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 5/SEZAUT/2014/INPR, in data 4.3.2014;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, inviata all'organo di revisione della Regione del Veneto sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la sentenza Corte costituzionale n. 39/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del



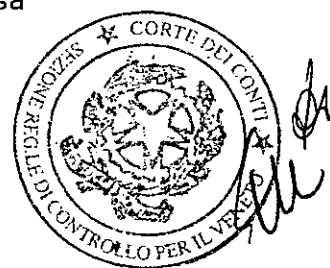
decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, di talché la valutazione – constatazione del mancato raggiungimento degli equilibri di bilancio e degli altri vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.174/2012 anche per quanto riguarda la Regione può avvenire attraverso forme di controllo indirizzate all'autocorrezione del bilancio, di carattere non cogente e che pertanto si discostano, in ambito regionale, dal modello degli enti locali prefigurato dall'art. 3 del d.l.174/2012 (nella lettura datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2014).

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse una serie di irregolarità e di criticità che comunque, in virtù dell'affermato carattere collaborativo del controllo, richiedono che la Corte dei conti formuli apposite osservazioni in merito alla legittimità e regolarità della gestione e proponga le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.29/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITI i magistrati relatori, dott. Francesco Maffei, dott.ssa Francesca Dimita e dott.ssa Daniela Alberghini;

La Sezione regionale di controllo per il Veneto



DELIBERA

Sulla base della relazione predisposta dall'organo di revisione della Regione del Veneto sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, ai sensi e per gli effetti dei commi 166 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, conv. nella Legge n. 213/2012, le valutazioni di seguito riportate.

SEZIONE I

DOMANDE PRELIMINARI

Verifica regolarità contabile da parte dell'organo di revisione.

Il Collegio dei revisori per la Regione del Veneto, nella sua attuale composizione, si è insediato il 7 agosto 2014. Prima di tale data e sin dagli inizi di marzo 2014, lo stesso non ha operato per difetto di legittimazione a partecipare alle riunioni di due componenti. Come dichiarato nel questionario-relazione (punto 1.1.), l'attività di revisione ha avuto inizio solo nel mese di settembre 2014 (*"dopo la pausa estiva degli uffici regionali"*) ed, a causa della tardiva integrazione dei due componenti suddetti, il Collegio non ha potuto rendere il previsto parere in merito al disegno di legge sul conto consuntivo 2013.

Nel questionario-relazione (sempre punto 1.1.), l'organo di revisione dichiara che: *"Tuttavia pur con i limiti derivanti dalla breve attività svolta, non sembrano appalesarsi elementi di irregolarità contabili tali da incidere sugli equilibri del conto consuntivo"* ed, ai punti 1.2 ed 1.3 (aventi ad oggetto il riscontro di eventuali *"violazioni delle norme*



contemplate dalla legge e dai regolamenti regionali di contabilità" e la verifica della "completa applicazione" delle leggi e dei regolamenti suddetti), fornisce, rispettivamente, risposta negativa e positiva, escludendo, quindi, la presenza di violazioni alla disciplina contabile.

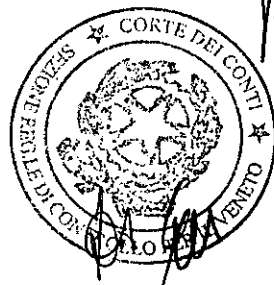
In vero, una prima, evidente violazione emerge dall'esame dell'iter di approvazione del rendiconto, atteso che quest'ultimo è stato approvato ben oltre i termini all'uopo previsti dallo Statuto e dalla legge regionale di contabilità.

Secondo l'art. 53 della legge regionale n. 39/2001, *"entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente"*, che deve essere approvato entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio cui si riferisce.

Tali termini, poi, sono stati anticipati dalla legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, rispettivamente al 31 marzo ed al 30 aprile.

Nella specie, il rendiconto generale della regione è stato approvato con la legge regionale n. 40/2014 (pubblicata sul BUR n. 121/2014), solo in data 22 dicembre 2014.

Del pari, la legge di assestamento del bilancio di previsione 2014, che dovrebbe essere approvata, secondo la legge statutaria n. 1/2012, entro la data del 30 settembre (30 giugno secondo la legge regionale di contabilità), è stata approvata soltanto in data 22 dicembre 2014 (L.R. n. 41/2014).



Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Dall'esame delle risposte fornite e dei dati inseriti nella tabella 8.8 del questionario, le disposizioni normative adottate al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, attualmente vigenti (artt. 6, D.L. n. 78/2010, 1, comma 7, e 5, comma 2, D.L. n. 95/2012, 1, commi 141-145 L. n. 228/2012, ed 1, comma 450, L. n. 296/2006) sono state rispettate.

L'osservanza dei vincoli dalle stesse imposti, peraltro, era stata accertata anche in sede di parifica del rendiconto 2013 (par. 5.3 *"Il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa imposti dal legislatore nazionale"*, pag. 275).

Si evidenzia, tuttavia, che, nella Relazione redatta all'esito della verifica del rendiconto 2012 e del preventivo 2013 della Regione, nell'ambito del controllo ex art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005 (DEL. n. 427/2014/PRSE), sono state accertate criticità in ordine al rispetto dei limiti previsti per alcune tipologie di spesa da parte di enti dipendenti e strumentali della Regione.

In tale Relazione, infatti, si legge: *"Un ulteriore ambito di verifica concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge sulla spesa per incarichi di consulenza e studio (art. 6, D.L. n. 78/2010) e per incarichi di collaborazione in materia informatica (art. 1, comma 146, L. n. 228/2012) - (punti 2.9 e 2.10 del questionario sul Bilancio di Previsione 2013).*

La Sezione ha acquisito in via istruttoria la delibera Giunta regionale n. 12/08/2013 avente ad oggetto "Contenimento della spesa



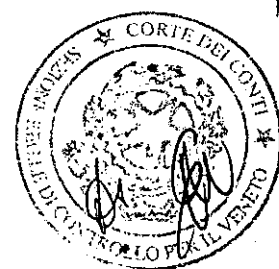
pubblica. Anno 2013. Integrazione alle direttive di cui alla D.G.R. n. 987 del 05/06/2012" con la quale sono stati stabiliti i limiti massimi di spesa per l'anno 2013 relativamente alle tipologie in questione e che va a integrare gli altri provvedimenti precedentemente adottati (DGR n. 634/2011 e n. 987/2012). La Sezione ha richiesto anche la produzione di una specifica attestazione da parte della Regione, in data 05/06/2014 (con nota prot. n. 242212/69.00), circa il rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 6, D.L. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 146, L. n. 228/2012 da parte degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

E ciò fermo restando, come del resto più sopra evidenziato, che appare necessario anche in questo caso, in chiave squisitamente collaborativa, che la Regione effettui una analitica verifica di tali vincoli, non potendosi accontentare della mera attestazione documentale del rispetto di tali obblighi senza procedere a un effettivo riscontro concreto del rispetto di tali vincoli con modalità, anche a campione o financo puntuali, di volta in volta stabilite, in relazione alle dimensioni dell'ente.

Da tali acquisizioni istruttorie emerge, peraltro, un aumento della spesa sostenuta nell'anno 2013 per acquisto, manutenzione, noleggio autovetture (art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010) da parte di Veneto Lavoro e del Parco Regionale del Delta del Po rispetto al limite massimo di riferimento dell'anno 2009.

La Sezione rileva, comunque, che per entrambi gli enti regionali è rispettato il limite complessivo considerando tutte le voci di spesa interessate dalla riduzione di cui al D.L. n. 78/2010.

A tal proposito non è superfluo evidenziare, infatti, come secondo



l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 139 del 23 maggio 2012), dette disposizioni, che prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, non escludono la possibilità di considerare un limite complessivo nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Ciò si desume dal dettato del comma 20 dell'art. 6 che testualmente prevede che "Le disposizioni di tale articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali esse costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica".

Del resto, proprio il comma 10 della norma in questione, ha previsto espressamente la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le voci di spesa di cui ai precedenti commi 7 e 8, al fine di assicurare l'effettività dell'intervento statale sulle politiche di spesa degli EE.LL. ed evitare interferenze con l'autonomia organizzativa degli stessi, costituzionalmente garantita (Corte dei Conti - Sezione Reg.le di Controllo per il Veneto - Parere 12 settembre 2012, n. 586).

In un caso, tuttavia, la Sezione ha rilevato, da parte cioè del Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo, il mancato contenimento delle spese di cui ai commi 7, 12 e 14 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 anche considerando tutte le voci interessate da tale norma.

Purtuttavia, le Regole d'Ampezzo, ente gestore del Parco, hanno sottolineato che, essendosi verificate spese di gestione superiori al contributo regionale concesso, le stesse sono intervenute per coprire il disavanzo di gestione attraverso un contributo proprio e da altri soggetti



Handwritten signature or mark.

privati, contributi che superano ampiamente gli importi di spesa non ridotti.” (par. 3.4.12, pagg. 32 e 33).

Obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte.

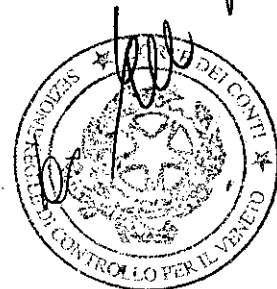
Al quesito di cui al punto 1.6 (*“È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?”*), l'organo di revisione ha fornito risposta positiva.

La pagina internet del sito istituzionale (Amministrazione trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Rilievi Corte dei conti) risulta aggiornata alla data del 12/2/2015. Entrando nel sito ed, in particolare, nella specifica sezione “Rilievi Corte dei conti”, si viene collegati direttamente al sito internet di quest'ultima – precisamente alla pagina dedicata al Veneto – ove sono immediatamente visibili i seguenti documenti:

“Introduzione del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto” al Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013;

“Intervento del Relatore” al Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013.

E' possibile reperire altri rilievi mossi dalla Corte dei conti (Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, Relazione di attendibilità, Requisitoria del procuratore, Relazioni ex co. 166 l. 166/2005, Verifiche sulla leggi di copertura di spesa, ecc.) solo navigando nel sito.



L'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dispone che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, (...) tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici"* ed il precedente art. 6 che *"Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"*.

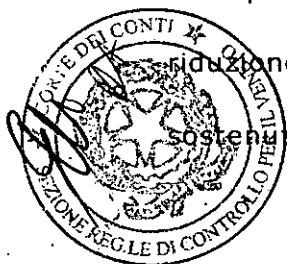
Considerate le precise indicazioni normative, il rinvio al sito ufficiale della Corte dei conti non può ritenersi sufficiente a garantire il principio generale di trasparenza tutelato dalle disposizioni dianzi richiamate, non risultando, nel caso in esame, assicurate la consultazione diretta e l'immediata accessibilità ai rilievi della Corte, reperibili solo a seguito di una elaborata ricerca.

SEZIONE II

REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Riduzione della spesa per il personale.

Nel questionario-relazione, si attesta il rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale complessiva rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente, pur senza l'indicazione di dati



Handwritten signature or mark.

utili ai fini della verifica di quanto affermato.

A tal proposito, si richiamano i rilievi formulati in sede di parifica del rendiconto 2013: *"... la Regione ha prodotto una serie di dati contabili relativi alla spesa del personale considerata per le finalità di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis della L. n. 296/2006 (già al netto delle voci "escluse" elencate al precedente paragrafo 5.2.2), suddivise per categoria di inquadramento contrattuale del personale, riferite al triennio 2011 - 2013 che emergono nella successiva tabella 5" (pag. 247). Ancora: "(...) Dai dati sopra rappresentati si evince la riduzione progressiva in sede storica della spese del personale regionale nell'accezione sopra puntualizzata che mostra i seguenti valori assoluti per anno:*

anno 2011 euro 140.690.361,79;

anno 2012 euro 136.639.130,41 (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,88%);

anno 2013 euro 132.747.853,64 (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,85%).

(...) La Sezione, tuttavia, manifesta una qualche perplessità in relazione alla effettiva rispondenza dei dati forniti dalla Regione...."

Tale perplessità è stata riscontrata anche nell'ambito del controllo finanziario (ex commi 166 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 266/2005) sul rendiconto relativo all'esercizio 2012.

La Sezione, nella deliberazione n. 427 del 23/7/2014, che ha messo capo alla suddetta procedura di controllo, infatti, ha evidenziato: *"La Sezione preliminarmente rileva che i dati indicati*



dalla Regione si discostano in maniera significativa da quelli forniti a suo tempo dalla stessa in sede di Parificazione del Rendiconto Generale per l'anno 2012 (limitatamente al triennio 2010-2012).

..... La Regione ha giustificato tali discrasie con l'adozione, nel corso del 2012, di alcuni correttivi nella metodologia di determinazione del valore della spesa del personale applicata per gli anni precedenti, anche a seguito dell'introduzione di nuove procedure di elaborazione contabile e dell'introduzione di un più raffinato sistema di controllo di qualità dei dati." (pag. 23).

I dati trasmessi in sede di parifica, non sono consolidati e sono riferibili, quindi, al solo personale in servizio presso la Regione del Veneto (personale della Giunta e del Consiglio regionale) e non anche al personale degli enti e degli organismi strumentali nonché a quello impiegato nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Con riguardo al rapporto di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, dal questionario emerge che esso si attesta intorno al 11,15% (*spesa di personale: 154.105.126,99 euro e spesa corrente al netto della sanità: 1.382.272.381,24 euro*), conformemente a quanto accertato in sede di parifica (nella Relazione di accompagnamento, si legge: *"..Le risultanze sopra esposte dimostrano il contenimento della spesa del personale regionale anche in relazione all'incidenza della stessa sulla spesa corrente (impegni al 31 dicembre) relativamente all'esercizio 2013."*).

Risulta, pertanto, confermato il rispetto del vincolo di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (ancora vigente nell'esercizio 2013).

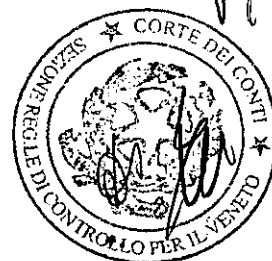


Si richiama, tuttavia, quanto la Sezione aveva già evidenziato in merito alla parzialità del dato (*"... il dato emergente non appare tener conto, in un ottica consolidata, della spesa di personale degli enti strumentali regionali e degli organismi partecipati dalla Regione (organi che seppur non annoverabili in senso stretto alla struttura regionale vera e propria gravitano comunque all'interno della sfera di influenza della Regione contribuendo a perseguire e soddisfare interessi della collettività regionale mediante l'utilizzo di pubbliche risorse"* (pag. 257).

Con riferimento alla riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in conseguenza della diminuzione del personale in servizio (quesito punto 2.5 *"È stata disposta l'automatica riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla diminuzione del personale in servizio (art. 9, co. 2-bis, d.l. n. 78/2010)?"*), pur avendo l'organo di revisione fornito risposta positiva, non ha riportato alcun dato utile ai fini della verifica di quanto affermato.

A tal proposito, occorre richiamare le osservazioni formulate in sede di parifica del rendiconto 2013.

In particolare, la Sezione ha rilevato che: *"In merito al rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 al fine del contenimento della spesa relativa al trattamento accessorio del personale dipendente della Regione, la Sezione, con nota istruttoria prot. n. 2796 del 12/03/2014, aveva chiesto "un prospetto dimostrativo del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente alle risorse*



destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2013, dando evidenza della composizione di detto fondo con ripartizione tra risorse stabili, variabili ed escluse da detto computo (sia per le annualità 2010 che per 2013), allegando il provvedimento di approvazione per l'anno 2013." In risposta a detta richiesta l'amministrazione regionale (con nota prot. n. 206263/69.00 del 13/05/2014) ha dichiarato quanto segue: "Relativamente al tema delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, la riduzione del relativo fondo per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, è stata operata secondo la metodologia contenuta nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenute nel documento approvato nella seduta del 10 febbraio 2011 e integrato il 13 ottobre 2011. Peraltro si informa che l'amministrazione regionale ha in corso interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e Finanze al fine di verificare l'applicabilità della metodologia indicata dal Ministero stesso per le amministrazioni centrali con circolare n. 12/2011." (pag. 259).

Sarebbe stato quanto mai opportuno, anche al fine di dare seguito alle affermazioni contenute nella nota di risposta alla richiesta istruttoria allora formulata dalla Sezione, fornire ulteriori informazioni ed allegare dati precisi attestanti l'effettivo assolvimento dell'obbligo normativo in esame.

Rispetto dei termini di cui al d.lgs. n. 192/2012.

In relazione al quesito di cui al punto 2.10 ("La Regione, nei pagamenti



effettuati, si è adeguata ai nuovi termini prescritti dal novellato d. lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni?"), è stata fornita risposta positiva, con la seguente precisazione: "Con D.G.R.V. n. 1175 del 25 giugno 2012 sono state fornite disposizioni per l'implementazione di un archivio regionale documenti passivi in riferimento alla direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Con D.G.R.V. n. 621 del 3 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato nuovi criteri per l'integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio 2013, in relazione ai parametri di obbligatorietà e di priorità della spesa recati dalla normativa sulla lotta al ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali (D.lgs. 192/2012) e dal D.L. 35/2013 sul pagamento dei debiti commerciali scaduti. Con D.G.R.V. n. 631 del 7 maggio 2013 la Giunta nel predisporre le direttive per il bilancio 2013 ha fornito indirizzi per il rispetto dei termini di pagamento. Con successiva D.G.R.V. n. 750 del 21 maggio 2013 è stato effettuato un ulteriore riparto dei fabbisogni di cassa al fine del pagamento dei debiti commerciali scaduti. L'Ufficio Ragioneria comunica fa presente che nell'esercizio 2014 è in fase conclusiva l'attività di mappatura dei debiti commerciali."

Si riporta, in proposito, quanto rilevato in sede di parifica: "A partire dal 2012 la Giunta Regionale ha adottato delle misure atte a garantire tempestività e monitoraggio dei termini per i pagamenti relativi a debiti commerciali della Regione. Tra queste rileva in particolare quella relativa all'adozione di un archivio informatico dei documenti passivi, introdotto



con deliberazione n. 1175 del 25 giugno 2012, nel quale vengono ora censite le fatture e gli altri documenti contabili recepiti dalla Regione."

Tuttavia, in quella sede, era stato anche appurato che erano: "in corso adeguamenti e nuove implementazioni del sistema informativo contabile preordinato principalmente a mappare le registrazioni contabili relative ai debiti commerciali" e che "la fonte informativa per la determinazione del debito commerciale" fosse ancora "l'archivio documenti passivi e la documentazione inserita da ciascuna struttura regionale."

Al quesito di cui al punto 2.11 ("Indicare i tempi medi di pagamento ai fornitori per la gestione non sanitaria"), è stato risposto che tali tempi medi si attestano sui "73" giorni, con la seguente specificazione in ordine alle "modalità seguite per determinare il tempo medio di pagamento ai fornitori": "I dati sono riferiti ai documenti fiscali (fatture, parcelle e notule) registrati dalle strutture regionali nell'applicativo di contabilità Finanziario 2k e sono escluse:

- le regolarizzazioni di sospesi di cassa;*
- le fatture per Lavori Pubblici;*

Il dato è la media aritmetica dei tempi di pagamento delle singole fatture, prendendo come tempo di pagamento la differenza fra la data della quietanza rilasciata dal Tesoriere e la data di ricezione della fattura espressa in giorni. Il Collegio si riserva di verificare le azioni che la Regione ha intrapreso per il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla Legge".

Si osserva, tuttavia, che la Regione, in sede di parifica, ha indicato, in 74 Il numero dei giorni di media impiegati per effettuare il pagamento dei



fornitori nell'ambito della gestione non sanitaria (tab. 12 a pag. 227).

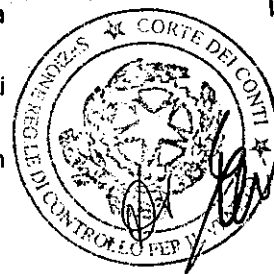
Debiti fuori bilancio.

Al quesito di cui al punto 2.16, (*"L'organo di revisione, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, è in grado di escludere qualsiasi autorizzazione di gestioni fuori bilancio?"*), è stata fornita risposta negativa, con la seguente precisazione: *"Sul punto il Collegio si riserva ulteriori approfondimenti"*.

Tale risposta va collegata a quelle fornite dal medesimo organo ai quesiti contenuti nella Sezione I del questionario, laddove la formulazione del giudizio sulla regolarità complessiva della gestione contabile ovvero sull'assenza di irregolarità tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'ente in termini dubitativi e, comunque, non definitivi viene ricondotta alla "brevità" dell'attività di revisione, iniziata solo a partire dal mese di settembre 2014.

In ogni caso, sul punto si richiamano le considerazioni già espresse nel paragrafo 3.2.3 (pagg. 15-16) della deliberazione n. 427/2014/PRSE, in sede di controllo finanziario-contabile sul rendiconto relativo all'esercizio 2012 e sul preventivo per l'anno 2013.

In occasione del suddetto controllo ed in sede istruttoria, in particolare, era emersa una oggettiva carenza del sistema informativo contabile, inidoneo a fornire informazioni in merito. Tale difficoltà, peraltro, era stata confermata dalla Regione nell'audizione tenutasi in data 29/04/2014, nel corso della quale la stessa aveva ammesso che le registrazioni contabili degli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria di debiti fuori bilancio non



era ancora stata oggetto di specifica qualificazione, necessaria ai fini della selezione ed estrazione, mediante apposita reportistica, dal sistema informativo contabile dei debiti medesimi.

In quella sede, era emerso che il procedimento di riconoscimento degli eventuali debiti fuori bilancio, al fine di evitare la responsabilità erariale dei dirigenti, non seguiva la stessa procedura (al punto 3.13 del questionario relativo al rendiconto 2012 si faceva riferimento *"a tutti gli atti che riconoscono debiti fuori bilancio (Delibere di Giunta, Decreti)"*).

Nella nota prot. n. 174901/60.00 del 18/4/2014, prodotta sempre in sede di verifica del rendiconto 2012, la Regione, comunque, aveva dichiarato che *"A partire dall'esercizio finanziario 2013, è stata implementata una apposita qualificazione contabile da associare alle registrazioni contabili di atti di impegno che recano nel dispositivo l'idonea formula di invio alla Corte dei Conti trattandosi di debito fuori bilancio"*.

Di tale "apposita qualificazione contabile" non viene data contezza nel questionario-relazione.

SEZIONE III

GESTIONE CONTABILE

Risultato di amministrazione.

L'analisi dei dati e della documentazione prodotta ha evidenziato che, per il quinto anno consecutivo, l'esercizio si chiude con un risultato finale di amministrazione di segno negativo (-595,96 mln nel 2013). Come già rilevato in sede di parificazione del rendiconto



relativo all'esercizio 2013, tale risultato trae origine dalla differenza tra un risultato di gestione positivo (118,2 mln di euro) ed un disavanzo derivante dagli esercizi precedenti (-714,1 mln).

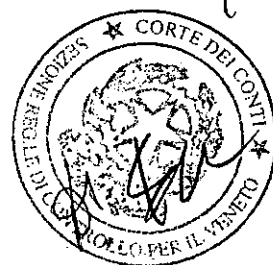
A sua volta, il risultato di gestione costituisce il risultato della differenza tra il saldo della gestione di competenza (accertamenti meno impegni) positivo, pari a 213,5 mln, ed il saldo della gestione dei residui negativo, pari a 95,3 mln di euro.

I dati rilevati confermano la tendenza dell'ultimo triennio, concretizzantesi nell'insufficienza del risultato positivo, generato dalla gestione di competenza, ad assicurare la copertura del disavanzo accumulatosi negli esercizi precedenti.

Tali dati emergono con chiarezza dalla **tabella 8.4. (riportata in calce: All.1)** allegata al questionario e compilata dalla Regione.

Come si evince dalla stessa, il risultato di amministrazione è condizionato negativamente dalla presenza di assegnazioni vincolate di risorse da parte di altri enti, il cui mancato utilizzo nell'anno comporta la reiscrizione delle somme non impegnate nella competenza dell'esercizio successivo (cd. economie vincolate da reiscrivere), ammontanti, nell'esercizio 2013, a circa 1.396,52 mln di euro. Il saldo finanziario netto, depurato dalle economie vincolate, seppur in lieve miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, a fine 2013, raggiunge la ragguardevole somma di - 1.992,39 mln di euro (era di -2.416,94 mln di euro nel 2011 e di - 2.159 mln di euro nel 2012).

Si precisa, comunque, che, la determinazione del valore definitivo



delle economie vincolate provenienti dall'esercizio precedente, da reinscrivere nell'esercizio successivo, non è avvenuta con l'approvazione del rendiconto, bensì in sede di assestamento, come dichiarato dai Revisori al punto 2.12 del questionario-relazione e che siffatta determinazione *"è effettuata dall'Ufficio Ragioneria valutando e decidendo posta per posta, a norma delle leggi e/o degli atti che prevedono il vincolo della reinscrizione"*.

Si evidenzia, inoltre, che alla richiesta istruttoria, formulata in sede di esame del rendiconto relativo all'esercizio 2012, di illustrare le politiche adottate per ridurre l'entità dei disavanzi sopra evidenziati, la Regione ha affermato di avere, negli ultimi anni, *"fortemente limitato il ricorso al deficit di bilancio previsionale con conseguente drastica riduzione del ricorso dell'indebitamento per finanziare spese di investimento. Ciò ha consentito, conseguentemente, anche una riduzione del volume degli impegni e dei residui passivi. Tale riduzione, nel settore degli investimenti, è stata affiancata da un'attenta politica di mantenimento di equilibrio della gestione corrente del bilancio"*.

Nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica dell'esercizio 2013, si è dato atto che: *"Nella relazione tecnico-contabile allegata al disegno di legge del Rendiconto per l'esercizio 2013 (...) il peggioramento del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 2008"* sono

stati ricondotti per gran parte *"alle politiche propulsive della spesa adottate nel decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo*

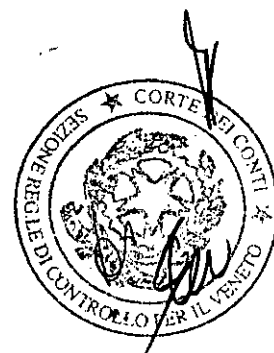


alla creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale, da coprirsi mediante il ricorso all'indebitamento" e si affermato che "Al fine quindi di ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, ed in considerazione del progressivo esaurimento della capacità teorica massima di indebitamento" è stata sospesa "almeno per qualche anno, la politica di "deficit spending" così da consentire al bilancio di "rifiatare" e, al contempo, di ridurre la spesa corrente per consentire la creazione di margini correnti necessari per coprire spese di investimento ritenute indispensabili per favorire la crescita".

La gestione di competenza.

A conferma di quanto rilevato nella Relazione di accompagnamento alla parifica del rendiconto dell'esercizio 2013 (v. pagg. 127 e ss.), la **gestione di competenza**, ferme restando le criticità già evidenziate nella relazione medesima, ha garantito l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, in quanto si è conclusa con una differenza (accertamenti meno impegni) positiva di circa **213,5** mln di euro (in miglioramento rispetto ai 37 mln di euro circa del 2012 ed in notevole peggioramento rispetto ai 967,93 mln di euro del 2011).

Come emerge dalla **tabella 8.5.1 (riportata in calce: All.2)**, allegata al questionario e compilata dalla Regione, sotto il profilo della gestione di competenza, la **gestione corrente** dell'anno 2013 presenta un saldo positivo per **548,6** mln di euro, mentre la **gestione in c/capitale** presenta un saldo negativo di **-1.114,9**



mln di euro. Tale ultimo saldo è stato ottenuto sottraendo dalle entrate iscritte al titolo V, l'anticipazione di cassa concessa dallo Stato ai sensi del D.L. 35/2013, per un importo di 777,2 mln di euro (entrata che è stata interamente trasferita agli enti del Servizio Sanitario regionale per le finalità previste dalla citata normativa). Includendo nel calcolo detta anticipazione, il saldo di parte capitale aumenta a -337,7 mln di euro.

Confrontando questi risultati con quelli degli esercizi precedenti, si rileva che i saldi di parte corrente sono stati positivi anche nell'esercizio 2012 (per quasi 300 mln di euro) ed in quello 2011 (per 1.219,6 mln di euro), mentre sono stati sempre negativi, nel detto triennio, i saldi della gestione in c/capitale (-266,2 mln di euro nel 2012 e -255,6 mln di euro nel 2011).

Può affermarsi che, mentre nel biennio precedente, i maggiori accertamenti rispetto agli impegni registrati nella parte corrente hanno permesso di coprire i disavanzi generati dalla gestione in c/capitale, nel 2013, tale copertura è stata possibile solo grazie all'operazione di anticipazione prevista dal D.L. 35/2013.

Dai dati indicati nella **tabella n. 8.1.1(riportata in calce: All.3)**, allegata al questionario e compilata dalla Regione, emerge che gli accertamenti effettuati nel 2013, per complessivi 14.084 mln di euro, sono stati inferiori alle previsioni di competenza per circa 3.269 mln di euro (-18,84%). Tale scostamento è ascrivibile, in prevalenza, ai minori accertamenti dei mutui autorizzati e non stipulati (questione dei cd. mutui a pareggio).



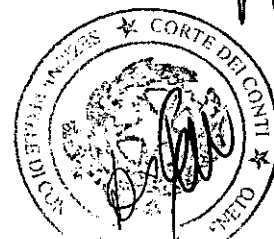
In termini di cassa, le previsioni iniziali sono ancor più sovrastimate rispetto alle riscossioni finali: a fine esercizio, infatti, risultano riscossi 5.069 mln di euro in meno rispetto a quanto stimato (-22,35%). La sovrastima delle previsioni rispetto alle effettive riscossioni riguarda tutte le tipologie di entrata ed, in particolare, le entrate di cui al titolo primo (+2.327 mln di euro, +15,62%) nonché le entrate in c/capitale, (circa +1.860 mln di euro, +64%).

Con riferimento alle entrate tributarie, dalla **tabella 8.2.1 (riportata in calce: All.4)**, allegata al questionario e compilata dalla Regione, si rileva che, in termini di competenza, le entrate complessivamente accertate nel 2013, per complessivi 9.268 mln di euro, risultano sostanzialmente in linea con le previsioni, superando le stesse per circa 40 mln di euro (+0,44%).

Nello specifico, emerge che, soltanto per l'IRAP, gli accertamenti sono stati superiori alle previsioni (+133 mln di euro, pari a +4,70%).

Le risorse derivanti dal maggior accertamento hanno consentito la "copertura" dei minori accertamenti, rispetto alle previsioni, verificatisi per le altre tipologie di tributi ed, in particolare, per l'addizionale IRPEF (-23 mln di euro, -2,90%) e la compartecipazione all'IVA (-70,5 mln di euro, -1,44%).

In termini di cassa, invece, le riscossioni delle entrate tributarie sono notevolmente inferiori a quanto preventivato: si riscontra, infatti, che sono stati riscossi circa 2.327 mln di euro in meno di



quanto preventivato (-15,62%).

Ciò è ascrivibile a mancate riscossioni delle entrate relative alla compartecipazione regionale all'IVA, per circa 2.396 mln di euro, pari al -34,10% di quanto previsto.

Per quanto riguarda le spese 2013, dalla **tabella 8.3.1 (riportata in calce: All.5)**, allegata a questionario e compilata dalla Regione, si rileva che, in termini di competenza, gli impegni sono stati inferiori agli stanziamenti di competenza per circa -2.769 mln di euro (-16,64%). Tale scostamento è ascrivibile soprattutto alla spesa in c/capitale (-1.131 mln di euro pari a -46,53%), mentre la spesa corrente registra una riduzione molto più contenuta (-587 mln di euro; -5,52%).

Analogo andamento hanno avuto i pagamenti: gli stessi, infatti, sono risultati complessivamente inferiori agli stanziamenti di cassa per -6.176 mln di euro (-25,90%).

Ciò deve ricondursi, in special modo, ai pagamenti relativi alle contabilità speciali, inferiori per -3.145 mln di euro (-33,94%). Riduzioni dei pagamenti, comunque, hanno riguardato anche le spese correnti (-2.059 mln di euro; -17,12%) e le spese in c/capitale (-472 mln di euro; -23,81%).

La gestione di cassa.

Per quanto riguarda la **gestione di cassa complessiva (competenza + residui)**, i dati della **tabella 8.5.3 (riportata in calce: All.6)**, allegata al questionario e compilata dalla Regione, mostrano che il **saldo complessivo**, costituito dalla differenza tra



Handwritten signature

riscossioni e pagamenti dell'anno 2013, è negativo per **-66,4** mln di euro (a preventivo, il saldo presunto risultava essere pari a -1 miliardo di euro); nel 2012, invece, tale saldo risultava positivo per 34,8 mln di euro, mentre nel 2011 risultava negativo per -222,7 mln di euro. Si rileva che l'equilibrio di cassa, nel 2013, è stato garantito dalla presenza di un saldo iniziale pari a 1.173,5 mln di euro.

Con riferimento alla **gestione corrente**, si rileva che i saldi risultano positivi in tutto il triennio, con un saldo, nel solo 2013, pari a **3.941,2** mln di euro (ammontava a 688,9 mln di euro, nel 2012 e a 174,5 mln di euro, nel 2011). Va rilevato, tuttavia, che detto risultato, com'è stato evidenziato già nella Relazione di accompagnamento alla parifica del rendiconto dell'esercizio 2013, è stato fortemente condizionato *"dalla gestione dei fondi della sanità. Infatti, le risorse del finanziamento statale del settore sanitario, fintanto che in sede nazionale non venga determinata la quota di spettanza di ciascuna regione, sono anticipati provvisoriamente dallo Stato e successivamente recuperati all'atto dell'erogazione definitiva delle risorse. Tale meccanismo può provocare dei disallineamenti di notevole valore, causando variazioni di consistente entità nei saldi dei bilanci regionali da un esercizio all'altro, qualora le quote "anticipazioni meno rimborsi" non pareggino entro l'anno. Proprio in relazione a detta problematica volendo sottrarre, pertanto, dal valore del risultato di cassa di parte corrente, il saldo fra anticipazioni e rimborsi*



*destinati alla sanità, che per l'esercizio 2013 è pari a 3.603,8 mln di euro, il **saldo netto di parte corrente** risulterebbe pari a **337,4 mln di euro**".*

La **gestione in conto capitale**, nel 2013, registra un saldo negativo, pari a **-1.240,3** mln di euro (-463,1 mln di euro includendovi le riscossioni derivanti dall'anticipazione di cui al D.L. 35/2013), analogamente al 2012 (-574,2 mln di euro) ed al 2011 (-593,6 mln di euro).

Anche i saldi riferiti alle **contabilità speciali**, essendo condizionati dal già menzionato meccanismo della registrazione dei fondi statali dell'area sanità, presentano andamenti soggetti a variazioni di entità piuttosto rilevante. Sempre la tabella 8.5.3 evidenzia un valore negativo di **-3.532,7** mln di euro nel 2013, limitato, nel 2012, a -34,2 mln di euro, e positivo, nel 2011, per 217,4 mln di euro. Depurando il dato del 2013 dalle registrazioni delle anticipazioni relative alla sanità (come è stato fatto in sede di parifica), il **saldo netto** risulta positivo per **71,1** mln di euro.

Per quanto concerne la **gestione di cassa relativa alla sola competenza (tabella 8.5.2 - riportata in calce: All.7- ,** allegata al questionario e compilata dalla Regione), si evidenzia che i **saldi riscossioni-pagamenti** sono positivi in tutto il triennio considerato.

In particolare, nel 2013, il saldo ammonta a circa **855** mln di euro, a **771,17** mln di euro, nel 2012 e a **1.284,93** mln di euro, nel 2011.

Come emerge dalla citata tabella, tali risultati sono, per lo più,



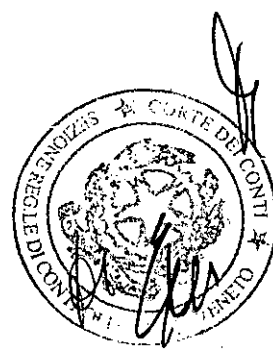
attribuibili all'andamento delle riscossioni/pagamenti relativi alle contabilità speciali (risultando i saldi netti relativi alla parte corrente e in c/capitale prevalentemente negativi).

Equilibri di bilancio.

In merito agli equilibri di bilancio, con particolare riguardo a quelli della parte corrente, deve rilevarsi che in sede di verifica del bilancio di previsione 2013, era stato osservato come le entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili, accertate e/o riscosse nell'esercizio, erano state destinate alla copertura di spese correnti.

La Regione stessa, infatti, nella DGR n. 631 del 7 maggio 2013 (punto 7), aveva disposto che il piano di alienazione degli immobili di proprietà, la cui previsione ammonta a € 40 milioni, doveva coprire *"per quota parte: a) il fondo regionale per le politiche sociali, sostegno di iniziative a tutela dei minori per € 16.075.000; b) il fondo regionale per le politiche sociali, sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali per € 6.729.000; c) interventi destinati ad attività di formazione professionale, finanziamento e contributi per € 17.196.000.*

Sempre in sede istruttoria, la Regione, inoltre, aveva precisato che *"In sede di assestamento di bilancio 2013, non concretizzandosi le alienazioni per l'importo previsto, al fine di garantire l'equilibrio è stata prevista una manovra finanziaria che ha azzerato la previsione iniziale per quanto riguarda le alienazioni degli*



immobili, garantendo nel contempo la copertura delle linee di spesa sopracitate". Nel corso della già menzionata audizione del 29/04/2014, poi, aveva chiarito che, per fronteggiare le minori entrate derivanti da alienazioni di immobili e la copertura delle relative spese, nel 2013, erano state realizzate maggiori entrate sul fronte della lotta all'evasione del bollo auto.

Ed, infatti, i dati della riscossione relativi alla tassa automobilistica ed, in particolare, quelli relativi alla lotta all'evasione di detta tassa (tabella 8.2.1.) per l'anno 2013, confermano una variazione degli accertamenti in positivo (per euro 6.930.829,38).

Dalla relazione, redatta sempre dell'organo di revisione della regione, sulla manovra di assestamento al bilancio di previsione 2013, tuttavia, emerge una variazione, in riduzione, dei gettiti derivanti dalle attività di accertamento e riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale per 14 mln di euro.

La Sezione, in ogni caso, ribadisce che le spese finanziate con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione del bollo auto sono "ricorrenti", a differenza delle entrate medesime che sono *una tantum*.

La facoltà di ricorrere a entrate straordinarie e di carattere eccezionale - pure esistente - è limitata ai casi in cui l'attività finanziata non è ripetitiva, non potendo la stessa essere assunta quale elemento fondante ai fini della costruzione e del mantenimento dell'equilibrio economico.

La gestione dei residui.



Handwritten signature or mark.

Con riferimento alla gestione dei residui attivi, non sono emerse particolari criticità, analogamente a quanto rilevato in sede di parificazione.

Alla domanda se la regione applichi procedure finalizzate alla verifica della conformità della conservazione dei residui attivi alle prescrizioni della normativa vigente e sulla base dell'effettiva sussistenza di ciascun credito, è stata data risposta affermativa, con la seguente precisazione:

"I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare le eventuali prescrizioni dei crediti vantati dalla Regione e comunque atte a rimuovere gli ostacoli alla regolare riscossione (art. 40 comma 2, dell'ordinamento contabile regionale). Con le direttive di gestione del bilancio 2013, di cui alla Dgr n. 631 del 7.05.2013, è stata ribadita la necessità di operare il monitoraggio sulla sussistenza delle poste attive, avvalendosi della funzionalità offerte dal sistema informativo contabile, che consentono di avere una reportistica aggiornata nonché una visione sullo stato dei residui attivi e della loro evoluzione. Il monitoraggio deve essere svolto dai Dirigenti regionali competenti in relazione agli atti amministrativi da essi adottati, indipendentemente dall'assegnazione della responsabilità dei capitoli di entrata dove è stata accertata la somma, in considerazione soprattutto dei numerosi cambiamenti che hanno interessato le diverse Strutture regionali negli anni. Il fine del monitoraggio richiesto a ciascuna Struttura regionale è di verificare e confermare la sussistenza dei residui iscritti in bilancio e le condizioni che hanno originato a suo tempo l'accertamento dell'entrata. Il Collegio segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 40 comma 3,



dell'ordinamento contabile regionale, i dirigenti competenti devono disporre tempestivamente nel corso di tutto l'esercizio finanziario le eliminazioni dei residui attivi per inesigibilità e/o insussistenza.

La ragioneria procede poi all'effettiva operazione di cancellazione dei residui attivi in contabilità sulla base degli esiti di tale attività di verifica e monitoraggio svolta dai dirigenti competenti. Con D.G.R.V. 2632 del 30 dicembre 2013 sono state fornite disposizioni in ordine alle modalità con cui i dirigenti regionali devono determinare analiticamente la sussistenza dei crediti e debiti di competenza registrati in contabilità."

La richiamata D.G.R.V. 2632 del 30 dicembre 2013 (citata anche al successivo punto 2.18) incarica "il Segretario regionale per il bilancio di provvedere, anche con propri atti, alle determinazioni necessarie a dare attuazione a quanto sopra stabilito, fissando in particolare termini e modalità per l'esecuzione da parte delle strutture regionali competenti, delle operazioni contabili per la determinazione della sussistenza dei residui attivi e passivi e per le registrazioni di fine esercizio e chiusura contabile."

Con riferimento alla gestione dei residui passivi, invece, sono emersi aspetti problematici.

Alla domanda se la regione applichi procedure finalizzate alla verifica della conformità della conservazione dei residui passivi alle prescrizioni della normativa vigente e sulla base dell'effettiva sussistenza di ciascun debito, è stata data risposta affermativa, con la seguente precisazione:

Il sistema informativo contabile regionale è dotato di una funzione per la gestione della disposizione del comma 2 dell'articolo 51 dell'ordinamento



Handwritten signature or mark.

contabile regionale, che stabilisce che le somme che costituiscono residui passivi possono essere conservate nel conto dei residui:

1) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

2) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

L'articolo 42 comma 6 dell'ordinamento contabile stabilisce inoltre che quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso; b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti. Le direttive di gestione del bilancio ribadiscono annualmente la necessità di operare tale verifica avvalendosi di tutte le funzionalità del sistema informativo contabile. La ragioneria procede alla cancellazione del residuo passivo sulla base degli esiti di tale attività svolta dai dirigenti competenti. Con D.G.R.V. 2632 del 30 dicembre 2013 sono state fornite disposizioni in ordine alle modalità con cui i dirigenti regionali devono determinare analiticamente la sussistenza dei crediti e debiti di competenza registrati in contabilità".

Gli aspetti problematici, già rilevati in sede di parificazione del rendiconto



2013 e, prima ancora, a seguito dell'analisi effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. e, quindi, dell'art., commi 166 ess., della Legge n. 266/2005, sul rendiconto 2012 e sul bilancio di previsione 2013, attengono non tanto alla conservazione in bilancio dei residui passivi, quanto piuttosto alle modalità di copertura di quelli eliminati, proprio ai sensi del citato art. 51 della legge regionale n. 39/2001, nell'evenienza della loro reiscrizione in bilancio.

Nella Deliberazione n. 437/2014/PRSE di questa Sezione, si legge che:

(....) La questione era stata approfondita in sede istruttoria, con riferimento al bilancio di previsione 2013, chiedendo "in che misura l'Amministrazione regionale ha inteso dare attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti e sulla base di quali presupposti" (punto 3.14); di "indicare l'ammontare dei residui passivi perenti e del relativo fondo di reiscrizione" (punto 3.15); se "l'entità degli stanziamenti destinati a fronteggiare i residui perenti consente di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti" (punto 3.16). Relativamente al rendiconto 2012, invece, è stata chiesta la compilazione di una tabella riportante, con riferimento agli esercizi del periodo 2007/2012, la consistenza dei residui perenti alla fine di ciascun esercizio del periodo considerato, la copertura dei residui passivi perenti, i pagamenti di residui passivi perenti, la percentuale di pagamenti su fondi perenti e la percentuale di pagamenti sulla consistenza (punto 2.23).

Dal tenore della risposta fornita, si evince che il principio di necessaria copertura della spesa, espressione del più generale principio di equilibrio



Handwritten signature.

di bilancio, viene a essere vulnerato poiché non si ha la necessaria contezza dell'ammontare complessivo dei residui passivi eliminati dalla contabilità, e correlati a rapporti obbligatori non quiescenti, né esiste in bilancio un apposito fondo per il finanziamento di tali residui radiati.

In definitiva, i documenti contabili non forniscono informazioni circa la "capacità" di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti, recando con sé' inoltre la violazione del principio di veridicità del bilancio.

In particolare, circa l'attuazione dell'obbligo di copertura dei residui perenti (o radiati), mentre per quelli che si riferiscono ad interventi finanziati da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate, sembra esserne garantita la copertura finanziaria in quanto la Regione precisa, nelle note in esame, che "vengono reiscritti nei rispettivi capitoli pertinenti a far seguito dall'esercizio di radiazione", la medesima garanzia di copertura non esiste per i residui radiati finanziati con risorse regionali.

In questo caso infatti, spetterà al Dirigente della Struttura competente assumere, nel bilancio corrente, con proprio atto, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale è stata originariamente assunta l'obbligazione. Questa disposizione (contenuta nell'art. 51 della legge regionale di contabilità), non è tuttavia sufficiente a garantire che il relativo capitolo di bilancio sia dotato di uno stanziamento sufficiente a coprire eventuali richieste di pagamento relativi ai residui eliminati. In definitiva, il rischio appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che i relativi residui radiati non sono



nemmeno complessivamente quantificati a bilancio e che non esiste un apposito fondo a copertura.

Su un piano prudenziale la delibera della Sezione Autonomie n. 14/AUT/2006 ha precisato la necessità della previsione nei bilanci degli enti di un margine di copertura pari al 70% dei residui caduti in perenzione.

Ma, al riguardo, decisive appaiono le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 70/2012 ".... La perenzione amministrativa - come è noto - consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall'esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per questo motivo l'amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell'obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reinscritte nell'esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze.... Poiché dette operazioni compensative sono collegate - nel caso dei residui perenti - a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse destinate alle reinscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio.....".

Come già evidenziato, analoghi rilievi sono stati formulati nella Relazione



Handwritten signature.

di accompagnamento alla decisione di parifica dell'esercizio 2013 (par. 2.5.3 "L'eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001. La reiscrizione in bilancio ed i relativi effetti", pag. 102).

Si riportano, in proposito, le **tabelle 8.7.7 e 8.7.8. (riportate in calce: All.8 e 9)**, allegate al questionario e compilate dalla Regione.

Dalla prima, dedicata ai minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento, nelle colonne dedicate alle "insussistenze", emerge che l'organo di revisione della Regione ha inserito gli importi relativi ai residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 51, l.r. n. 39/2001 (cd. residui radiati), che sarebbe stato più corretto inserire nella colonna dedicata ai "perenti"; la seconda, finalizzata proprio a dare contezza del grado di copertura di questi ultimi, non risulta compilata, come, del resto, è avvenuto per il rendiconto 2012.

La mancata compilazione della seconda tabella conferma la criticità riscontrata, manifestando l'inadeguatezza della gestione sul punto e la sottovalutazione di una problematica suscettibile (come si è detto) di incidere sui futuri equilibri di bilancio della Regione.

SEZIONE IV

SOSTENIBILITA' INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

In sede di controllo sul bilancio di previsione 2013, la Sezione aveva riscontrato il mancato rispetto da parte della Regione del parametro costituzionale dell'indebitamento, in quanto il presunto disavanzo di parte corrente risultava sostanzialmente coperto mediante il ricorso all'indebitamento, profilandosi la violazione del vincolo previsto dall'art. 119 Cos. (le Regioni "Possono ricorrere



all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento").

Dall'analisi delle tabelle di cui al **punto 3.1** del questionario-relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2013, era emerso che il presunto saldo netto di parte corrente (pari a - 1.073.344.000 euro), in notevole peggioramento rispetto ai corrispondenti saldi positivi registrati a consuntivo nei rendiconti dei due esercizi precedenti (+1.219.623.000 nel 2011 e +299.983.000 nel 2012), veniva interamente coperto con il saldo generato dalla gestione in conto capitale (+1.073.431.000 euro), positivo grazie alle entrate iscritte al Tit. V *"Accensione di prestiti"* (pari a circa 2 miliardi di euro).

La Sezione, inoltre, aveva rilevato che la legge di bilancio 2013 aveva autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili senza fare la dovuta distinzione tra spese correnti e spese di investimento, non avendo predisposto il quadro dimostrativo dell'indebitamento iscritto in via presuntiva, da allegare al bilancio medesimo, in ossequio a quanto previsto dall'art.13, comma 2, lett. b), della L.R. n. 39/2001.

Alla luce di ciò, occorre valutare la risposta fornita dall'organo di revisione al quesito n. 4.3 del questionario-relazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2013 (*"E' stata monitorata la correlazione dell'indebitamento contratto con le spese di investimento*

effettuate, anche con documento allegato al bilancio di previsione?").



[Handwritten signature]

Detto organo, infatti, dopo aver dato risposta negativa al quesito, chiarisce che *"Le regioni nel loro ordinamento contabile non adottano il sistema dei mutui di scopo. La correlazione tra indebitamento e spese di investimento e rispetto dei vincoli di cui al comma 6 art. 119 Cost. è assicurato dalle tabelle allegate alle leggi di bilancio previsionale e di assestamento"*.

Entrambe le affermazioni destano non poche perplessità.

In primo luogo, appare del tutto inconferente il riferimento ai "mutui di scopo". L'obbligo di destinazione a spese di investimento dell'indebitamento cui, secondo il comma 6 dell'art. 119 Cost., sono assoggettate, tra l'altro, le regioni, costituisce un vincolo finanziario di carattere generale ed è cosa ben diversa dallo "scopo" cui sono finalizzati, di norma, i finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione di uno specifico intervento o attività.

Non si comprende nel contesto del quesito, evidentemente diretto alla verifica del corretto adempimento del suddetto obbligo, secondo le indicazioni formulate dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG) – secondo cui *"l'autorizzazione di nuovi mutui diretti a finanziare spese di investimento sostenute in passato dalla Regione con risorse proprie si porrebbe in contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., nella misura in cui la legge regionale non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate (cfr., in tal senso, Corte Cost., sentenza n. 70/2012). Ai fini di un sostanziale rispetto dei menzionati principi, appare dunque necessario che il bilancio annuale sia integrato da un documento che*



ponga in precisa connessione l'indebitamento autorizzato a pareggio con le spese di investimento previste, spese che dovranno corrispondere alle tipologie individuate dall'art. 3, comma 18, della l. 24 dicembre 2003, n.350" – l'attinenza della risposta fornita.

In secondo luogo, come si è già evidenziato, la correlazione tra mutui a pareggio e spese di investimento non è stata dimostrata dalla regione in sede di previsione e, come emerge dalla Relazione di accompagnamento alla parifica del rendiconto 2013, neppure in sede di consuntivo.

Che anzi, dalla menzionata Relazione, emerge che: *"Dalle risultanze contabili del rendiconto regionale", l'obbligo di fornire evidenza della diretta riferibilità alle spese di investimento dell'indebitamento autorizzato "non risulta osservato atteso che la Tabella E allegata allo stesso, richiamata anche in sede di controdeduzioni, sono riportati anche impegni di spesa su capitoli inerenti a spese correnti. Ciò, tenendo in considerazione, come in precedenza rilevato, che in sede di assestamento 2013 l'ammontare dell'autorizzazione dell'indebitamento è stata aumentata anche per dare copertura al maggiore disavanzo seguito alle risultanze definitive dell'esercizio del saldo finanziario negativo comprensivo della spesa corrente" (pag. 220).*

SEZIONE V

ORGANISMI PARTECIPATI

La Sezione ha già avuto modo di rilevare, in sede di controllo finanziario sul Bilancio di previsione 2013 della Regione Veneto (del. 427/2014/PRSE) che *"il problema della tenuta degli equilibri finanziari del bilancio appare inoltre aggravato*



dalla mancanza di una specifica quantificazione dell'entità dell'impegno finanziario dell'Ente derivante dalle partecipazioni negli organismi partecipati": infatti "lo stesso dato appare quindi incompleto e scarsamente significativo della reale consistenza del peso finanziario derivante da tali partecipazioni, la cui previsione e quantificazione risulta carente sin dal fondamentale momento della programmazione di bilancio. Il dato fornito denota, infatti, che l'amministrazione regionale sembra non avere la piena conoscenza, e quindi il controllo, dei flussi finanziari verso tutti gli organismi partecipati regionali (...), il che denota la mancanza di un'autentica governance relativa alla gestione degli organismi partecipati".

Ha inoltre sottolineato la Sezione che "appare necessario che tale rilevazione, per essere realmente completa ed esaustiva, si riferisca a tutti i flussi in entrata e in uscita della Regione del Veneto, relativi a organismi e società partecipate dirette e a quelle indirette che hanno in corso affidamenti con l'Ente ,e non certo solo a quelli monitorati dalla Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie. Ciò rappresenta del resto la indispensabile premessa del necessario consolidamento dei conti con gli organismi partecipati (punto 5.5 - bilancio di previsione 2013), il cui obbligo è previsto a partire dal 2015 secondo i principi dei decreti attuativi del D.lgs. 118/2011, ma precettivo già sin d'ora anche in



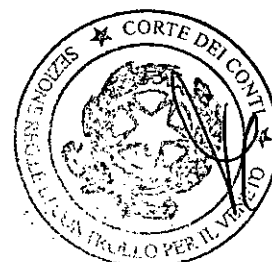
dipendenza di quanto stabilito dallo Statuto della Regione (art. 56)", concludendo per la sussistenza di "una oggettiva incertezza non solo circa la verifica dell'apporto finanziario della Regione, ma anche circa la concreta applicazione dei vincoli di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 da parte delle società partecipate" e, pur dando atto dell'impegno della Regione per l'attivazione in tempi brevi di un completo sistema informativo, non ha potuto "esimersi dal sottolineare la grave carenza organizzativa e conoscitiva dei dati aggregati" emergente dall'istruttoria effettuata.

In relazione a tali rilievi va dato atto che la Regione, con nota prot. n. 401796 del 25 settembre 2014, a firma del Presidente, ha precisato di aver adottato specifiche e puntuali linee costitutive della "governance" in plurimi atti normativi, di programmazione e provvedimenti così riassumibili: *"-acquisizione dalle società di obiettivi aziendali di breve e medio periodo, che sono oggetto di appositi rendiconti approvati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale che può formulare appositi indirizzi. Si rammenta che tali obiettivi vengono valutati in relazione alla loro coerenza con gli atti di programmazione regionale, quali il PRS, i Piani di settore e così via e devono a questi ultimi riferirsi, ai sensi delle LL.RR. n. 39/2013 e 5/2001; - valutazioni delle performance societarie e dei risultati di esercizio sulla base di criteri di efficienza, efficacia e qualità*



dei servizi prestati, secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla L.R. 22/2007; - emanazione, mediante appositi provvedimenti, quali le DDGR 2951/2010, 1035/2011, 258/2013, di specifiche direttive in materia di contenimento dei costi e di adozione di regolamentazioni interne in tema di assunzione di personale, di affidamenti a terzi, "risk assessment", nonché di budget e business-plan d'esercizio e di piani di contenimento delle spese, che si aggiungono alle norme di cui alla L.R. n. 39/2013; - verifiche del rispetto di tali direttive in sede di approvazione dei bilanci di esercizio, con eventuali richiami e raccomandazioni di merito negli atti della giunta regionale di approvazione degli stessi, espressi in occasione delle dichiarazioni di voto in sede di assemblea societaria; - previsione, per alcune attività aziendali, di autorizzazioni ex ante da parte della giunta regionale; - elaborazione ed approvazione di specifici piani industriali o di razionalizzazione quali i piani di dismissione delle partecipate; - designazione o nomina ex art. 2449 c.c. degli organi di amministrazione e controllo e, in taluni casi, di comitati consultivi societari; - analisi ed approvazione annuale dei bilanci di esercizio."

Di tali precisazioni, peraltro facenti riferimento a meri indicatori dell'esistenza di "parametri" che evidenziano le "direttrici attraverso le quali la governance è esercitata"



[Handwritten signature]

senza che dagli elementi forniti in questa sede si possa in concreto verificarne l'efficacia, si terrà conto in occasione dei controlli di competenza della Sezione.

L'importanza del monitoraggio dei rapporti debito/credito quale strumento per un efficace esercizio della *governance* sulle partecipate da parte della Regione e degli Enti regionali è stata evidenziata dalla Sezione anche nella "Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del Rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013" (del. n. 751/2014/PARI) nella parte in cui *"sottolinea in linea generale che l'utilizzo di risorse pubbliche anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente-concorrono alla gestione di tali risorse"* in quanto *"i suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate"*, cosicché *"non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati"*. Prosegue la relazione evidenziando che *"tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che,*



Handwritten signature or mark.

soprattutto se reiterati, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso "moduli privatistici" per giungere alla conclusione per cui in relazione ai rapporti debito/credito (e soprattutto questi ultimi, per l'incidenza che potenzialmente hanno sulla costruzione degli equilibri di bilancio) "sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente".

A tale ultimo proposito non può non essere sottolineato, peraltro, -come già rilevato criticamente nella più volte citata Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica- che "al rendiconto generale, come peraltro previsto dalla legge regionale statutaria e dalla normativa contabile regionale generale vigente, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria. Tali disposizioni risultano sostanzialmente disattese dall'Amministrazione Regionale, in relazione ai contenuti essenziali, poiché al DDL di rendiconto generale 2013 non sono stati allegati gli ultimi bilanci approvati da ciascuna società partecipata. Infatti, al rendiconto sono allegati i bilanci aggiornati solo al 31



dicembre 2012 ad eccezione di quattro partecipate dirette per le quali è allegato anche il bilancio d'esercizio relativo al 2013. Ciò non consente di trarre dal rendiconto elementi utili per la valutazione dell'impatto della gestione societaria sul bilancio regionale e della redditività della partecipazione" e, non secondariamente, anche del permanere del valore delle partecipazioni sul conto del patrimonio.

In quella sede, ancora, la Sezione ha rimarcato *"la necessità di osservare pedissequamente l'obbligo di allegazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente anche al fine di sottoporre a costante verifica le reciproche partite debitorie e creditorie"*, evidenziando, in mancanza di effettività della programmazione degli equilibri finanziari, il *"potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio"* in quanto *"nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte Cost. 9 novembre 2012 n. 246)"*.

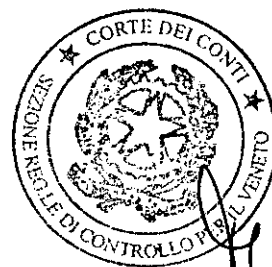
Non è stato adottato, infatti, un bilancio consolidato.

Allo specifico quesito presente nelle linee guida per l'esame dei rendiconti per l'esercizio 2013 (*"Sono state adottate forme di consolidamento dei conti con le aziende, società o organismi partecipati?"*) l'Organismo di revisione ha



risposto negativamente, precisando che *"La Regione del Veneto allega al Rendiconto di esercizio 2013 i bilanci approvati dalle società partecipate."* Come si è avuto modo di vedere poco sopra, il quesito era già presente nel questionario relativo al bilancio di previsione 2013 (punto 5.5). Anche in quella sede la Regione aveva risposto in termini negativi. Nelle proprie osservazioni, contenute in una lettera istruttoria, la Sezione aveva fatto emergere la contraddizione tra la risposta fornita, le previsioni dello Statuto (art. 56, c. 6, l.r. 1/2012) e le iniziative dalla Regione stessa comunicate in occasione dell'attività cd. Referto es. 2011, volte all'applicazione delle disposizioni per la redazione del bilancio consolidato nel proprio ordinamento contabile. La Regione aveva risposto affermando, sostanzialmente, che ai sensi del D. Lgs. 118/11 l'entrata in vigore dell'obbligo di consolidamento previsto dal D. Lgs. 118/11, per gli enti non in sperimentazione, è stato prorogato al 2015, termine in relazione al quale la Regione del Veneto si sarebbe adeguata.

Quanto all'asserzione secondo la quale l'obbligo informativo, nelle more del consolidamento, sia stato in qualche modo sostituito dall'allegazione al Rendiconto 2013 dei "bilanci approvati dalle società partecipate", si deve tener conto, come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Parifica 2013, da un lato che tali bilanci si riferiscono in-



larga misura all'esercizio chiuso il 31.12.2012, ad eccezione di quelli di 4 partecipate dirette per le quali è allegato anche il bilancio d'esercizio 2013, e, dall'altro, che l'allegazione non è completa: manca, infatti, per tutti la nota integrativa che, a mente dell'art. 2423, primo comma, c.c., è elemento costitutivo del bilancio di esercizio unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico.

Come è noto, la nota integrativa è un documento qualitativo e descrittivo, cui è assegnata la duplice valenza di chiarimento dei dati contenuti negli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico e di completamento dei dati stessi, nella parte in cui nella nota integrativa è doveroso (art. 2427 c.c.) o possibile -subordinatamente al verificarsi di determinati fenomeni- fornire le informazioni mancanti o non desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il novellato art. 2427 bis c.c., poi, prevede l'inserimento in nota integrativa di informazioni relative agli strumenti finanziari derivati e le immobilizzazioni finanziarie. Di qui l'essenzialità, non solo ai fini delle valutazioni sulla gestione, ma anche ai fini della stima del valore patrimoniale delle partecipazioni, dei contenuti della nota integrativa dei bilanci di esercizio degli organismi partecipati, già oggetto di rilievo critico nell'ambito della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, che non può che essere rimarcata anche nella presente sede.



[Handwritten signature]

La conoscenza delle gestioni e dei risultati di esercizio di detti organismi partecipati è alla base, unitamente agli altri presupposti di legge, anche della necessaria **ricognizione per il mantenimento delle partecipazioni consentite ex art. 3, comma 28, della L. 244/2007.**

L'organismo di revisione della Regione ha, sul punto, affermato che *"con deliberazione del CR n. 44 del 27 luglio 2011, sulla base dell'analisi effettuata dalla Giunta regionale (DGR 138/CR del 14 dicembre 2010), sono state individuate, per quanto riguarda le società partecipate in via diretta, le partecipazioni in possesso dei requisiti di necessità, indicando anche idonei percorsi di razionalizzazione, e quelle da dismettere. Con DGR n. 259 del 5 marzo 2013 e n. 1931 del 28 ottobre 2013 la Giunta ha approvato il piano per la razionalizzazione delle società indirette che dovranno passare da 71 a 38."*

La Sezione ha provveduto ad acquisire le deliberazioni del CR n. 44/2011 e della GR_n. 138/CR/2010 (con nota istruttoria prot. n. 652 del 04/02/2015) dalle quali risulta la ricognizione delle società partecipate in via diretta dalla Regione (n. 19), con individuazione di quelle da mantenere (n. 15) e di quelle non necessarie da dismettere (n. 4) e prevedendo dei percorsi di razionalizzazione (processi di fusione, accorpamento, ecc.) per n. 10 società ritenute strettamente necessarie all'attività istituzionale della Regione



(rientranti, quindi, tra le 15 da mantenere).

Per quanto riguarda, invece, le società partecipate in via indiretta dalla Regione, la DGR n. 259 del 05/03/2013 ha previsto: la presentazione, da parte delle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione stessa, alla Giunta regionale – entro il 31 marzo 2013 – di un documento ricognitivo ed una proposta di piano operativo-temporale di razionalizzazione delle società dalle stesse partecipate secondo i criteri generali indicati per l'individuazione delle società da mantenere e/o dismettere (mediante procedure di liquidazione, cessione a terzi, conferimento a Veneto Sviluppo S.p.A. o trasferimento diretto alla Regione); l'approvazione, da parte della Giunta regionale, con apposito atto, del programma di riorganizzazione delle società indirette sulla base dei piani operativi-temporali predisposti dalle società di cui al precedente punto, al fine di ridurre al 50% le n. 60 partecipazioni indirette (detenute all'atto del provvedimento in questione); di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione in questione; di dare incarico alle strutture regionali svolgenti attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali di cui all'art. 60 dello Statuto, affinché estendano agli stessi la direttiva.



Handwritten signature

Con Deliberazione n. 1931 del 28/10/2013 la Giunta regionale ha approvato il piano complessivo di razionalizzazione delle partecipazioni indirette redatto sulla base delle proposte effettuate dalle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria e/o controllate dalla Regione e dei criteri individuati con la propria precedente deliberazione n. 259/2013, incaricando le stesse di darvi attuazione in modo da ridurre le partecipazioni indirette da n. 71 a n. 33.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale chiede alle società partecipate in via diretta di fornire, con cadenza semestrale, al 31 dicembre e al 30 giugno, una relazione sullo stato di avanzamento dei processi di razionalizzazione delle loro partecipate.

Va comunque sottolineato che all'analogo quesito delle linee-guida per l'analisi dei bilanci di previsione 2013 la Regione aveva già fornito identica risposta, tanto che in sede di deliberazione (cfr. del. n. 427/2014/PRSE) la Sezione aveva preso *"atto dello sforzo di razionalizzazione degli enti strumentali e delle società partecipate dirette ed indirette, accompagnato da una serie di delibere volte a superare le criticità emerse in sede delle relazioni annuali ex art. 3 della legge n. 20/1994, sollecitando altresì l'amministrazione regionale ad ultimare entro breve termine tali processi"*.

Trattasi tuttavia di piani che, sia per le tempistiche di adozione degli atti di indirizzo e/o autorizzatori, sia per la



complessità dei contenuti, sia infine per le modalità e le scansioni temporali delle procedure di monitoraggio previste, sono ancora in corso -come confermato dalla regione in sede di audizione in data 3.3.2015- e, pertanto, la Sezione si riserva di formulare specifico approfondimento nell'ambito del prosieguo dei controlli per l'esercizio 2014 anche al fine di chiarire (apparenti) incongruenze sul numero di società partecipate in via indiretta dalla Regione: n. 60 alla data del 05/03/2013, n. 71, invece, alla data del 28/10/2013.

L'approfondimento comprenderà anche le **partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, comma 27, L. n. 244/2007), che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 1, comma 569, L. n. 147/2013.**

Allo specifico quesito delle linee-guida, infatti, è stata data la seguente risposta: *"la Regione del Veneto detiene ancora due partecipazioni non strettamente necessarie nelle società Rovigo Expò S.p.A. (65,04% del capitale) e College Valmarana Morosini S.p.A. (18,17% del capitale). La prima è in liquidazione come da decisione dell'assemblea del 19 dicembre 2013 e in conformità a quanto stabilito dalla Giunta*

regionale con DGR n. 2338 del 16/12/2013. Per la seconda sono state esperite senza successo due aste pubbliche (DGR

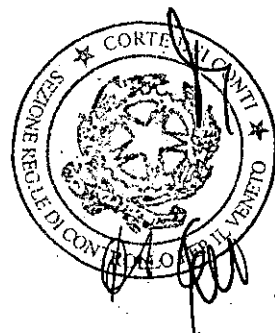


7

n. 2325 del 29/12/2011 e n. 1655 del 07/08/2012) e due trattative private (DGR n. 2377 del 27/11/2012). Sulla base della DGR n. 1673 del 24/09/2013 è stato chiesto il recesso. Con DGR n. 604 del 29/04/2014 veniva chiesto nuovamente il recesso sulla base dell'intervenuta norma statale."

il Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 44/2011, prendendo atto dell'analisi effettuata dalla Giunta (DGR n. 138/CR/2010), aveva dichiarato non necessarie ai fini istituzionali anche le partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto nelle Società Insula S.p.A. e S.I.S. S.p.A., prevedendone la dismissione ai sensi del citato art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

A tale ultimo proposito, rispondendo al quesito sulle dismissioni (punto 5.3.), la Regione ha precisato: *"Si è provveduto con DGR n. 2377/2012 e DGR n. 1673/2013 a dismettere la partecipazione in SIS S.p.A. che ammontava allo 0,03% del capitale sociale con cessione al Comune di Bassano del Grappa per un importo di Euro 404,00. Con DGR n. 1676/2013 veniva deciso di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. da Insula S.p.A. (la partecipazione ammontava all'1,13% del capitale sociale). La Immobiliare Veneziana S.r.l. offriva alla Regione di acquistare la sua quota allo stesso importo fissato dall'assemblea societaria per la liquidazione della quota. Pertanto la partecipazione veniva ceduta a detta società per un importo di Euro*



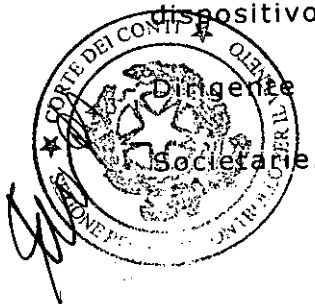
42.752,00.".

Va osservato, peraltro, che le risposte fornite dall'Organo di revisione non appaiono circostanziate con riferimento agli specifici atti posti in essere. Infatti, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1673/2013 (citata nella risposta), ha deliberato (rispettivamente ai punti 1. - 4. e 6. del dispositivo): di procedere alla vendita delle azioni detenute dalla Regione nella Società S.I.S. S.p.A. all'offerente Comune di Bassano del Grappa (VI), già socio di S.I.S., per un importo complessivo di Euro 404,00 (n. 21 azioni al valore di Euro 19,238 ciascuna); di esercitare il diritto di recesso dalla Società Insula S.p.A., stante l'esigua quota di partecipazione posseduta (1,1333%), ai sensi dell'art. 2437 c.c.; di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti inerenti e conseguenti, compresi quelli finalizzati all'accertamento e alla riscossione delle entrate derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie in oggetto.

La Regione non ha dato, però, alcun riscontro dell'esito delle procedure di dismissione delle partecipazioni azionarie di cui sopra che, secondo quanto disposto dal punto 6. del dispositivo della citata deliberazione, erano poste in capo al

Dirigente regionale dell'Attività Ispettiva e Partecipazioni

Societarie.



[Handwritten signature]

Tra la documentazione pervenuta a questa Sezione, a seguito di richiesta istruttoria sulle partecipazioni azionarie della Regione ai fini del giudizio di parifica sul rendiconto per l'esercizio 2014, la Regione ha prodotto la DGR n. 518 del 15 aprile 2014 con la quale la Giunta ha deliberato di procedere alla dismissione delle quote possedute in Insula S.p.A. mediante il trasferimento di n. 4.200 azioni del valore nominale di Euro 42.000,00 a favore della Società La Immobiliare Veneziana S.r.l., al valore di liquidazione complessivo di euro 42.752,00.

Trattasi, anche in questo caso, di operazioni che, pur traendo origine in atti generali adottati nell'arco temporale di precedenti esercizi finanziari, hanno avuto riflesso e/o compimento nell'esercizio 2014 e, pertanto, saranno oggetto di specifico approfondimento nell'ambito dei controlli di competenza della Sezione relativi a detto ultimo esercizio.

Per quanto riguarda, poi, **la riduzione, nel 2013, degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20% relativi agli enti, agenzie e organismi comunque denominati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 95/2012**, l'Organismo di revisione della Regione riferisce: *"Con deliberazione del 27 maggio 2014, n. 12/INF avente ad oggetto "DGR n. 911 del 18.06.2013 Monitoraggio semestrale degli oneri finanziari degli Enti, Aziende, Agenzie regionali, in applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 47/2010" la Giunta Regionale ha*



preso atto della relazione in merito alla riduzione intervenuta nel corso del 2013 degli oneri finanziari di almeno il 20% rispetto al periodo 2009/2012 degli Enti, Aziende, Agenzie regionali."

Con la DGR n. 911 del 18/06/2013 la Regione ha definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013, in osservanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 95/2012, solo ed esclusivamente per gli enti, le aziende e le agenzie regionali (di cui si è trattato al paragrafo 5.4 della "Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013": cfr. Del. n. 751/2014/PARI), mentre il comma 1 interessa anche ".... *Organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che,, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali.....*" in relazione ai quali la Regione non ha fornito alcuna informazione.

E' d'obbligo, tuttavia, ricordare come la norma in questione, a decorrere dal 01/01/2014, non sia più in vigore in quanto abrogata dall'art. 1, comma 562, lett. a), della L. n. 147/2013.

In merito al quesito sul **rispetto delle disposizioni vigenti in relazione a divieti o limitazioni all'assunzione di**

personale da parte degli organismi partecipati la risposta fornita dall'Organo di revisione della Regione ("SI") è



Tuttavia va ricordato che nell'ambito del controllo finanziario sul bilancio di previsione 2013, la Sezione (Del. n. 427/2014/PRSE) aveva formulato le seguenti osservazioni:

"al fine di una complessiva verifica e più specifica analisi dei dati forniti, in sede di istruttoria del Bilancio di previsione 2013 (nota di questa Sezione prot. n.35 del 08/01/2014) sono state chieste ulteriori e puntuali informazioni finalizzate alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e segnatamente di quelli inerenti il personale, con riferimento cioè anche alla spesa degli organismi partecipati dalla Regione e degli enti strumentali della stessa in un'ottica di necessario consolidamento dei conti. Esse concernevano le seguenti criticità: se nel triennio 2011-2013 siano state programmate e/o effettuate progressioni economiche all'interno delle aree professionali e, in caso affermativo, la quantificazione dei relativi oneri finanziari nonché i criteri di assegnazione adottati, dando atto della indisponibilità delle necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013 (art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010); se sono state emanate direttive circa l'osservanza degli istituti contrattuali agli enti dipendenti e strumentali; quali sono stati gli strumenti di vigilanza sull'effettiva osservanza degli stessi e quale periodicità hanno assunto; se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati



ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali; se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali; se negli enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e, a questo proposito, se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto; se nei suddetti enti siano stati attribuiti incarichi a personale dipendente ed in caso affermativo fornire la relativa documentazione; se l'istituto contrattuale della pronta disponibilità (di cui al CCNL) è applicato a tutte le figure professionali appartenenti agli enti dipendenti e strumentali del comparto sanitario; in quanti casi, negli enti dipendenti e strumentali, l'istituto contrattuale della pronta disponibilità è applicato per più di 6 turni al mese; se negli enti dipendenti e strumentali sono state attuate progressioni verticali anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 e, in caso affermativo, se sono state corrisposte somme a tale titolo anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009", integrando detta richiesta con successiva nota prot. n. 4025 del 28/04/2014.

La Regione ha riscontrato le richieste della Sezione producendo, in data 05/06/2014 (con nota prot. n.

242212/69.00), *"una apposita nota riepilogativa relativa al rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica in particolare con riferimento all'emanazione di direttive circa l'osservanza, da parte degli enti dipendenti e strumentali della Regione, degli istituti contrattuali nonché l'attuazione di strumenti di vigilanza sull'effettiva osservanza degli stessi; alla riduzione dei fondi contrattuali proporzionalmente alla riduzione della dotazione organica relativamente sia al personale dirigente che a quello del comparto (art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, con L. n. 122/2010); all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; al divieto di effettuare progressioni verticali dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009; all'applicazione dell'istituto contrattuale della "pronta disponibilità" al personale del comparto sanitario"*.

La Sezione, pur formulando alcuni rilievi critici (in relazione ai quali si rimanda, *amplius*, alla del. n. 427/20147PRSE), ha riscontrato che *"dall'esame della documentazione prodotta, sembra emergere una generale osservanza da parte degli enti strumentali degli obblighi e dei vincoli di finanza pubblica"*.

Per quanto riguarda, poi, **l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato ai**



sensi dell'art. 22, d. lgs. 33/2013 va segnalato che la risposta al quesito è stata negativa, precisandosi che *"Allo stato il Collegio fa presente che la Regione ha intrapreso i passi necessari per dare piena attuazione alla norma in oggetto. Il Collegio ad oggi non ha ancora ottenuto precise attestazioni da parte di tutte le strutture regionali vigilanti. Poiché il tema è di stretta attualità e coinvolge i presidi di cui alla legge 190/12 ed è stato oggetto, a più riprese di particolari raccomandazioni da parte dell'ANAC, il Collegio proseguendo nella attività di controllo sull'argomento posta in essere all'inizio dell'anno 2014, si riserva di effettuare ulteriori verifiche".*

Le informazioni fornite dall'Organo di revisione appaiono, in questo come in altri casi, generiche e non adeguatamente circostanziate, non essendo specificato quali sono i "passi necessari" che la Regione ha finora intrapreso e quali siano le strutture che hanno/non hanno fornito le "attestazioni" evocate dal Collegio.

Nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", peraltro, si rinviene un link al sito <http://www.regione.veneto.it/web/guest/enti-societa-e-ulss> dal quale si accede ad un file excel contenente un elenco degli enti di diritto pubblico e privato e delle società partecipate dalla regione, aggiornato a fine dicembre 2014.

In materia di importanza dell'adempimento degli obblighi di pubblicità di



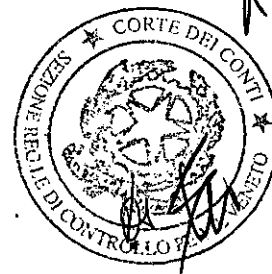
[Handwritten signature]

cui al D.lgs. 33/2013 è già stata oggetto di considerazione in specifica deliberazione della Sezione (cfr. del. n. 146/2015/FRG) avente ad oggetto l'analisi della relazione annuale sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, presentata dal Presidente della Regione Veneto per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, alla quale si rimanda.

La Sezione si riserva di svolgere specifica attività di verifica nell'ambito dei controlli già programmati per l'esercizio 2014, anche in relazione all'adempimento dell'**obbligo di aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi partecipati (art. 1, comma 735, l. 296/2006).**

Benchè, infatti, al quesito sia stata data risposta affermativa, l'elenco consultabile sul sito istituzionale della Regione (http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d2c78f22-4529-4900-b59e-5f9c6a2c309&groupId=10136) risulta aggiornato all'**1.1.2014.**

Attenzione, poi, va posta, al profilo dei **conferimenti effettuati in natura nel 2013: titolo del conferimento (acquisizione di partecipazioni/aumento di capitale/ricostituzione di capitale sociale), la natura**



del bene conferito e il valore (in euro).

L'Organo di revisione, nel rispondere affermativamente al quesito, fornisce le seguenti informazioni: *"L'intera partecipazione regionale alla società Terme di Recoaro s.p.a. (99,99% del capitale sociale per un importo nominale di € 3.283.405,50), in concordato preventivo, è stata conferita alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. (partecipata al 100% da Regione Veneto) al fine di partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di quest'ultima tenutasi in data 16 ottobre 2013, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR 1672 del 24/9/2013, nell'ambito del piano di accorpamento delle società immobiliari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 27/7/2011".*

Si tratta, come è evidente, di informazioni incomplete, dalle quali non è dato desumere non solo e non tanto la data e le modalità con cui l'operazione di conferimento è stata perfezionata, ma soprattutto di quale importo sia stato l'aumento di capitale in tal modo sottoscritto e, quindi, se il conferimento abbia avuto o meno riflessi sul conto del patrimonio della Regione, trattandosi di conferimento di una partecipazione societaria diretta della Regione in altra società a totale partecipazione diretta regionale.

Con la DGR n. 1672 del 24 settembre 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato: -di esprimere, nella



[Handwritten mark]

veste di socio di Terme di Recoaro s.p.a., il proprio gradimento previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, al trasferimento delle quote azionarie a favore di S.V.E.C. s.p.a. e di chiedere contestualmente all'organo amministrativo della Terme di Recoaro s.p.a. di convocare l'assemblea per l'espressione del gradimento; -nella veste di socio di S.V.E.C. s.p.a., con riferimento al punto 1 dell'assemblea straordinaria, di approvare le modifiche dello statuto; -di approvare l'operazione di aumento di capitale sociale da Euro 15.220.280,00= ad Euro 17.500.000,00=, mediante sottoscrizione di n. 455.944 nuove azioni del valore nominale di Euro 5,00 cadauna e contestuale corresponsione di un sovrapprezzo pari ad Euro 1.457.280,00=, a servizio e a fronte del conferimento in natura dell'intera partecipazione detenuta dalla Regione Veneto in Terme di Recoaro s.p.a. in concordato preventivo e di approvare la necessaria e contestuale modifica dell'articolo n. 5 (Capitale e Azioni) dello Statuto Sociale. Tale deliberazione, invero, risulta preceduta da altra DGR, la n. 387 del 25 marzo 2013, con la quale la Giunta regionale ha deliberato *"nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle società regionali operanti nel settore immobiliare previsto in attuazione della Delibera consiliare n. 44/2011, di confermare l'impegno della Regione del Veneto a conferire, entro il 31/12/2013 la partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a. nella S.V.E.C. s.p.a."*



dando atto *"che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale"*.

Nelle premesse dell'atto, tuttavia, si legge che la formalizzazione di detto impegno, espressamente richiesta da S.V.E.C. s.p.a., è stata determinata dalla contingente situazione di crisi economico-finanziaria di Terme di Recoaro s.p.a. (*"tale da mettere a repentaglio la stessa continuità aziendale, appesantita dagli oneri finanziari per l'ingente ricorso all'indebitamento bancario"*, che, unitamente alle pretese dei creditori aziendali ha *"costretto l'organo amministrativo della stessa a ricorrere, nei primi giorni del 2013, alla procedura di concordato preventivo"*, dichiarata ammissibile con decreto n. 8/2013 del Tribunale di Vicenza e udienza per l'omologazione fissata per il 18 ottobre 2013).

La S.V.E.C. s.p.a., si legge ancora, quale capofila del processo di accorpamento delle società regionali operanti nel campo immobiliare, *"chiamata ad intervenire finanziariamente nella società Terme di Recoaro s.p.a. nell'ambito del piano di concordato presentato da quest'ultima, al fine di evitare che in assenza di una tempestiva e adeguata ristrutturazione, tale situazione possa degenerare e condurre alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa"*, *"in vista dell'importante esborso finanziario che la stessa dovrà sostenere per soddisfare i creditori della Terme di Recoaro s.p.a."* ha chiesto alla

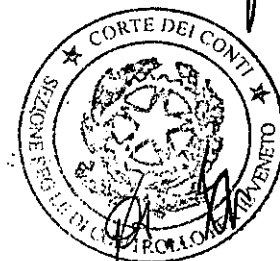


[Handwritten signature]

regione del Veneto la formalizzazione dell'impegno.

Nella nota integrativa la bilancio di esercizio 2013 della S.V.E.C. s.p.a., rinvenibile nel sito della società medesima, a pag. 14 di legge che *"l'importo di cui alla voce C.III.1, pari ad euro 3.737.100= fa esclusivo riferimento alla quota del 100% del capitale sociale della società "Terme di Recoaro s.p.a." in concordato preventivo, con sede in Recoaro terme (VI) Via Fonti Centrali, Capitale sociale euro 3.283.487= ultimo bilancio chiuso alla data del 31.12.2013 con un utile pari a euro 143.327=. Si segnala che l'acquisizione di tale partecipazione è avvenuta in ossequio alle disposizioni recate dalla DGR 2324 del 29.12.2011 e ss.mm. e ii mediante un primo acquisto delle n. 16 azioni detenute da Terme di Sibarite s.p.a., corrispondenti allo 0,002485% del capitale sociale di "Terme di Recoaro s.p.a" effettuato in data 7 gennaio 2013. Successivamente in relazione al percorso all'uopo individuato per dare attuazione alla richiamata deliberazione della giunta regionale ha avuto luogo in data 16 ottobre 2013 il trasferimento (mediante conferimento) di n. 643.805 azioni di nominali 5,10 Euro per complessivi nominali Euro 3.283.405,50 dal socio Regione Veneto alla società, in tal modo portando SVEC ad acquisire la veste di socio unico".*

Si legge, però, anche che l'iscrizione della partecipazione (pag. 5) *"è avvenuta, in ossequio al disposto dell'articolo*



2426, 1^ comma n. 9 c.c. al costo d'acquisto, valore che si è ritenuto opportuno mantenere, pur in presenza di un patrimonio netto della società desunto dal bilancio chiuso alla data del 3.12.2013 di minor entità dal momento che il valore di conferimento di tale partecipazione risulta sostenuto dalle evidenze di una perizia di stima, all'uopo redatta nel mese di maggio 2013 nella piena visibilità della situazione economico-patrimoniale di tale società e del negativo andamento attuale e prospettico della società".

Nel novembre 2013 è poi intervenuta la L.R. n. 29 del 29 novembre 2013 recante "Soppressione delle società Ferrovie Venete s.r.l, Immobiliare Marco Polo s.r.l.. Società Edilizia Veneziana Canalgrande s.p.a., Terme di Recoaro s.p.a. e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a." ed in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che impone alla Giunta Regionale di predisporre, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la predisposizione di un piano di liquidazione, la Giunta stessa, con DGR n. 93 del 11 febbraio 2014 ha stabilito di incaricare l'Amministratore Unico di S.V.E.C. s.p.a. (Società Edilizia Veneziana Canalgrande s.p.a.) di procedere alla dismissione, mediante procedure di evidenza pubblica, della partecipazione in Terme di Recoaro ovvero, nel caso in cui non risultasse realizzabile precedente, alla cessione di singoli beni e/o rami

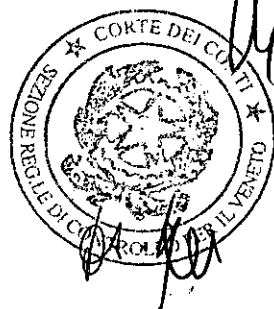


d'azienda con le medesime modalità ed ad un prezzo congruo ovvero, nel caso in cui non fossero individuati uno o più acquirenti entro il 31 ottobre 2014, di mettere la società in liquidazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto e della produzione di effetti anche oltre l'esercizio 2013, la Sezione riserva a successivi controlli l'analisi in relazione all'intera operazione sia sotto il profilo contabile-finanziario che gestionale.

Con riferimento, invece, al quesito relativo all'astensione nel corso dell'esercizio 2013, da **aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (art. 6, co. 19, d.l. 78/2010)**, a cui la Regione ha risposto affermativamente, senza null'altro specificare.

Al quesito avente ad oggetto **le garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati**, l'Organo di revisione della Regione ha risposto negativamente, tuttavia ritenendo di dover specificare che *"nell'anno 2013 non sono state rilasciate garanzie"*. La precisazione, al fine di non sembrare tautologica, necessita di



un ulteriore chiarimento.

Infatti, come peraltro emergente anche dalla Relazione di accompagnamento alla Parifica 2013 (a pag. 186), esiste una fidejussione rilasciata a favore di Veneto Acque s.p.a.. Il dato **(euro 101.200.00,00 per il 2013)** è tratto dalla tabella 2.3 inviata dalla Regione il 5.6.2014 in risposta a quesito istruttorio formulato con nota prot. n. 2796 del 12.3.2014 a firma del Magistrato istruttore.

SEZIONE VI

PATTO DI STABILITA'

Dalle risposte fornite nel questionario-relazione, emerge il rispetto degli obbiettivi programmatici previsti dal Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, nonché l'invio tempestivo, entro il 31 marzo 2014, della relativa certificazione, sulla base di dati definitivi.

Risulta che l'obiettivo programmatico annuale di competenza 2013 è stato ridotto per l'importo di 80 milioni di euro in conseguenza:

- del D.P.G.R. n. 71 del 30/05/2013 in applicazione del cosiddetto "Patto verticale incentivato", ai sensi dell'articolo 1, commi 122-125 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dell'articolo 1, comma 138 della L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) per un importo di 50 milioni di euro;

- del D.P.G.R. n. 90 del 26/06/2013 in applicazione del cosiddetto "Patto verticale incentivato", a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. 35/2013



M

ai commi da 122 a 125, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) per un importo di 30 milioni di euro.

Risulta, altresì, che la regione si è avvalsa del patto regionale orizzontale per l'anno 2013 entro i termini all'uopo previsti dall'art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010, adottando la D.G.R. n. 1933 del 28.10.2013 (per un importo di euro 5.810.000,00).

SEZIONE VII

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Trasparenza dei conti sanitari - perimetrazione delle entrate e delle uscite

L'art. 20 del D lgs. 118/2011 prevede una serie di disposizioni che sono finalizzate ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle Regioni e degli enti sanitari per garantirne la trasparenza, attraverso il confronto immediato fra le entrate e le spese del comparto e la verifica delle ulteriori risorse a disposizione delle Regioni per il finanziamento del servizio sanitario.

Il rispetto di queste regole di contabilizzazione si rende necessario proprio per garantire la quadratura tra i sistemi di contabilità pubblica di tipo finanziario (della Regione) e quelli della contabilità economico-patrimoniale propri degli enti del servizio sanitario regionale.

In particolare, per quanto concerne le modalità di redazione del bilancio, la norma illustra l'articolazione in capitoli delle entrate e delle uscite in cui figurano distinti i flussi correnti, aggiuntivi,



relativi al disavanzo pregresso e quelli relativi agli investimenti.

In questo modo si vuole garantire, nell'ambito del bilancio regionale, l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, per consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte nel bilancio regionale, e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard, con l'individuazione delle correlate fonti di finanziamento. Questo rimedio permetterebbe, inoltre, un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.

A questo proposito, nel questionario è stato previsto uno specifico quesito finalizzato a verificare se, nel bilancio regionale, fosse stata garantita l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dalla disposizione in argomento.

Nonostante la risposta affermativa fornita nel questionario, la Sezione deve comunque rilevare che, come già evidenziato dall'analisi effettuata in sede di controllo finanziario sul bilancio di previsione 2013, il bilancio regionale non è stato articolato in capitoli tali da garantire, rispettivamente nella sezione delle entrate e delle spese, una separata evidenza delle voci relative al settore sanitario, secondo quanto previsto dal soprammenzionato comma 1.



Per assicurare l'effettività della trasparenza che si vuole garantire con le disposizioni in questione, si segnala, quindi, la necessaria considerazione di tutte le voci richiamate dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, con individuazione dei capitoli di riferimento sia di entrata che di spesa.

La circostanza che l'Amministrazione regionale non abbia proceduto ad effettuare una perimetrazione secondo le specifiche modalità richieste dalla normativa statale, non consente di procedere alla verifica degli ulteriori adempimenti regionali richiesti dall'art. 20 del D. Lgs. 118/2011 (come, ad esempio, in materia di effettività del finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, o dell'accertamento ed impegno, nel corso dell'esercizio finanziario, dell'importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso).

La Sezione, pertanto, si riserva di approfondire la suddetta questione in sede di istruttoria per il giudizio di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio finanziario 2014 tenuto conto che l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite, relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, costituisce un aspetto essenziale della trasparenza dei conti regionali, anche perché consente di accertare la coerenza fra le poste indicate nel bilancio e nel rendiconto finanziario della Regione e i conti consolidati dei bilanci delle aziende sanitarie regionali.

Finanziamento regionale del disavanzo pregresso



In ordine a quanto richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. b) del citato D. Lgs. 118/2011 sull'accertamento ed impegno, nel corso dell'esercizio 2014, dell'importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, si rinvia sul punto a quanto già illustrato nella relazione approvata con deliberazione n. 427/2014/PRSE (in sede di analisi del questionario sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013) e nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013, allegata alla deliberazione n. 751/2014/PARI, riservandosi ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.

Approvazione bilanci enti del servizio sanitario regionale e del bilancio d'esercizio consolidato

La Sezione deve segnalare, ancora una volta, il notevole ritardo con il quale sono stati approvati i rendiconti inerenti ai risultati di esercizio 2013 della gestione finanziaria del servizio sanitario regionale.

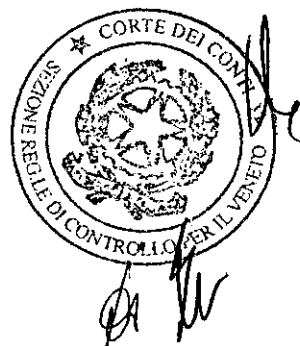
A questo proposito si deve rilevare che soltanto con la DGR n. 2527 del 23 dicembre 2014, in sede di presa d'atto delle determinazioni assunte dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti" nella riunione del 21/10/2014, in merito al risultato di gestione del SSR della Regione Veneto per l'esercizio 2013, sono stati approvati i bilanci d'esercizio 2013 delle aziende sanitarie del Veneto, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato del



SSR Veneto.

In realtà, la Regione aveva già preso atto dei conti economici consuntivi per l'anno 2013 delle aziende sanitarie regionali, della GSA e del Consolidato regionale, con DGR n. 1341 del 28 luglio 2014, demandandone l'approvazione definitiva al superamento, con esito positivo, delle verifiche e dei riscontri da parte del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti", avvenuto solo in data 21 ottobre 2014. A questo riguardo, si deve tuttavia rilevare che, sebbene i documenti approvati con la sopra citata DGR 2527/2014 confermino i dati di preconsuntivo (riportati anche nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2013), la sopra citata delibera di presa d'atto n. 1341/2014 risulta comunque adottata oltre i termini previsti dal legislatore (il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento per gli enti sanitari locali e la GSA; il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per il bilancio consolidato regionale).

Si fa presente che il mancato rispetto dei termini di legge previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011, riscontrato anche in sede di analisi dei questionari sul rendiconto 2012 e sul bilancio di previsione 2013, rappresenta un'importante violazione dei principi che regolano la corretta gestione finanziaria, posto che siffatto sfasamento del ciclo di bilancio determina un mancato raccordo delle fasi di previsione e programmazione con quella della rendicontazione, compromettendo la regolarità e correttezza dell'intera gestione di bilancio.



Riconciliazione in sede di consolidato regionale tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria

L'art. 22, comma 3, lett. c) del D. lgs. 118/2011 prevede che, in sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurino l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'art. 32 del medesimo provvedimento.

In sede di risposta allo specifico quesito sull'osservanza di questo adempimento, è stato riferito che la suddetta riconciliazione sarebbe stata inserita nella nota integrativa.

Tuttavia, la nota integrativa al bilancio consolidato del SSR, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, non sembra contenere il prospetto che illustra *"l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria"*, così come previsto dall'art. 32, comma 6, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011.

In ordine a questo profilo, la Sezione deve rimarcare che la mancanza di un integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-

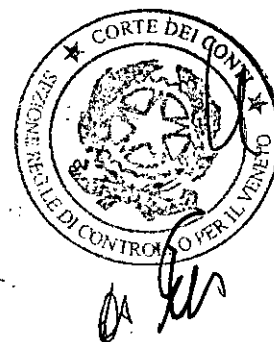


Handwritten signature

patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria (accompagnata dalla mancanza di una piena correlazione dei conti consolidati degli enti del SSR) contribuiscono alla determinazione di disallineamenti non solo fra il conto consolidato e i bilanci delle singole aziende sanitarie (oltre che della G.S.A.), ma anche fra i valori del consolidato e quelli riportati nel rendiconto finanziario regionale; circostanza questa che assume una particolare rilevanza in quanto rischia di condizionare la trasparenza e la veridicità dei risultati rappresentati nel bilancio regionale.

Tempi medi di pagamento ai fornitori per la gestione sanitaria

Nel questionario viene indicato che i tempi medi di pagamento ai fornitori per la gestione sanitaria sono di 123 giorni e vengono illustrate anche le modalità seguite per determinare il tempo medio di pagamento ai fornitori. Procedendo ad un mero raffronto numerico con i dati raccolti in sede di analisi sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2012 dove i tempi medi di pagamento risultavano essere di 175 giorni (e di 183 giorni rispetto all'esercizio finanziario 2011), il valore fornito per l'esercizio finanziario 2013 sembrerebbe, pertanto, in discreto miglioramento rispetto a quelli degli esercizi precedenti. Tuttavia, è opportuno fare presente che la rilevanza di tale confronto numerico rispetto agli esercizi precedenti risulta ridimensionato dalla circostanza che non sono note le modalità utilizzate per il calcolo dell'indicatore dei precedenti esercizi.



Tra l'altro, si evidenzia che il metodo cui si è fatto ricorso dovrà essere necessariamente rivisto in quanto non corrispondente alle modalità indicate dall'art. 9, comma 3, del DPCM 22 settembre 2014 in tema di *"definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Rispetto del tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera determinato nella misura stabilita dall'art. 15, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

L'articolo 15, commi da 4 a 11, del d.l. 95/2012 ha rimodulato la spesa farmaceutica ospedaliera, precisandone la definizione e i suoi componenti, incrementandone il tetto (a livello nazionale ed in ogni regione) da 2,4 a 3,5 punti percentuali del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN, di conseguenza è stato anche rimodulato il ripiano dello sfondamento del tetto.

Nell'esercizio finanziario 2013, la Regione Veneto ha tuttavia superato il suddetto tetto del 3,5% stabilito per la spesa farmaceutica ospedaliera.

A questo proposito, se da una parte si rileva che tale superamento costituisce un trend comune a quasi tutte le Regioni, d'altra si deve evidenziare che il mancato rispetto del suddetto limite potrebbe incidere negativamente sugli equilibri del servizio sanitario regionale.



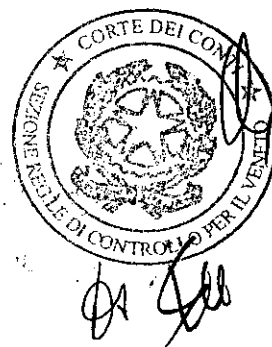
[Handwritten signature]

Pur tenendo in debita considerazione la circostanza che, sullo sfioramento del tetto previsto per la spesa farmaceutica ospedaliera, potrebbe incidere anche il diffuso utilizzo di classi innovative di farmaci (che hanno un costo unitario nettamente superiore ai farmaci tradizionali), questa Sezione fa presente che anche questi farmaci innovativi generano comunque un ulteriore fabbisogno assistenziale. Questo potrebbe comportare la necessità di adottare provvedimenti che tengano in debito conto questo peculiare profilo, al fine di rimodulare comunque ed in maniera adeguata la spesa farmaceutica. In questo senso, un miglioramento dei risultati in argomento potrebbe essere raggiunto attraverso l'incremento dei controlli sui consumi e sull'appropriatezza attraverso il monitoraggio delle prescrizioni. Inoltre, si ricorda che, per l'assistenza farmaceutica in generale (ed in particolare per i farmaci più innovativi in ambito ospedaliero), l'appropriatezza della spesa può essere incrementata applicando le metodologie di valutazione costi/benefici dei farmaci, previste anche dal Patto della Salute 2014 -2016 (art. 27).

Alla luce di tutto quanto evidenziato e sottolineato, la Sezione richiama l'attenzione dell'Organo politico e del Collegio di revisione in relazione ai rilevati profili di irregolarità e di criticità, per i quali si rende necessaria l'adozione di consequenziali misure correttive.

In particolare, la Sezione invita la Regione:

- ad approvare il rendiconto generale nel rispetto dei termini indicati dalla Legge di contabilità regionale, in applicazione del



principio della gerarchia delle fonti, i termini più stringenti indicati nello Statuto regionale;

-ad assicurare, in concreto, l'attuazione del principio generale di trasparenza tutelato dagli artt. 6 e 31 del D.lgs. 33/2013, con specifico riferimento alla pubblicazione dei rilievi formulati dalla Corte, garantendo la consultazione diretta e l'immediata accessibilità agli stessi;

-a computare, in un'ottica di consolidamento della spesa di personale, anche la spesa sostenuta dagli enti strumentali e dagli organismi partecipati;

-ad adottare un criterio prudenziale nella gestione dei residui perenti, a garanzia di detti equilibri, mediante la creazione di stanziamenti compensativi idonei, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla Sezione delle Autonomie, capaci di assicurare la copertura dei residui medesimi in misura non inferiore al 70%;

- ad elaborare e, conseguenzialmente, ad allegare in sede di approvazione dei bilanci, dei relativi assestamenti e dei rendiconti, specifici documenti che pongano in evidente e palese correlazione i mutui stipulati a pareggio con le spese di investimento dagli stessi finanziate;

-a porre in essere e garantire in concreto l'efficacia della *governance* esercitata sugli organismi partecipati in via diretta ed indiretta, nonché sugli enti strumentali;

-ad effettuare un costante monitoraggio dei rapporti debiti e del credito con gli organismi partecipati e gli enti



strumentali quale strumento per un efficace esercizio della *governance* su di essi;

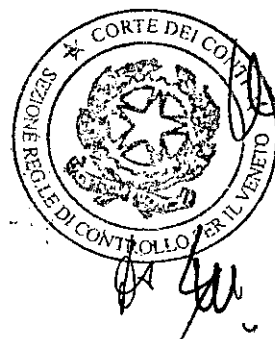
-ad effettuare un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché a porre in essere tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita degli organismi partecipati, negli elementi originariamente valutati;

-ad effettuare, in relazione ai rapporti debito/credito (e soprattutto questi ultimi, per l'incidenza che potenzialmente hanno sulla costruzione degli equilibri di bilancio) intercorrenti con gli organismi partecipati, una prudentiale loro valutazione al fine della costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente;

-ad osservare pedissequamente, con riferimento al rendiconto annuale, l'obbligo di allegazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente ed in particolare i bilanci aggiornati e completi in tutte le loro componenti delle società partecipate in assenza di redazione di bilancio consolidato;

-a vigilare sul rispetto delle disposizioni vigenti in relazione a divieti o limitazioni all'assunzione di personale da parte degli organismi partecipati;

-al rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi.



agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato ai sensi dell'art. 22, d. lgs. 33/2013;

-al rispetto dell'obbligo di aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi partecipati (art. 1, comma 735, l. 296/2006);

-a realizzare un'effettiva perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale considerando tutte le voci richiamate dall'art. 20 del D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte nel bilancio regionale, e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard;

-ad approvare i rendiconti inerenti i risultati di esercizio della gestione finanziaria degli enti del servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini di legge;

-ad assicurare, in sede di redazione del bilancio sanitario consolidato, l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 118/2011;

a riportare la suddetta riconciliazione nella nota integrativa di cui all'art. 32 del D. Lgs. 118/2011;



-ad adottare le misure opportune a contenere la spesa
farmaceutica ospedaliera nel rispetto dei limiti di legge;

DISPONE

Che copia della presente pronuncia con annesse tabelle siano
trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del
Consiglio regionale, al Presidente della Regione ed all'Organo di
revisione economico-finanziaria della Regione del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 marzo
2015.

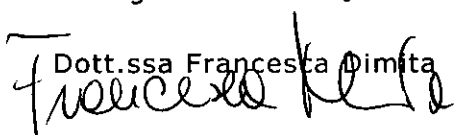
Il magistrato relatore

Dott. Francesco Maffei



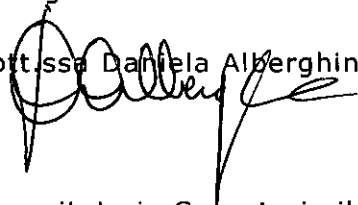
Il magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita



Il magistrato relatore

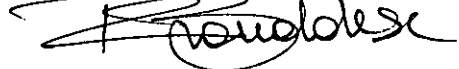
Dott.ssa Daniela Alberghini



Depositato in Segreteria il 13/04/2015

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese



Il Presidente f.f.

Dott.ssa Elena Brandolini



Allegato n. 1 - 8.4 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Dati Provvisori 2013	Rendiconto 2013
Risultato di amministrazione				
(a) Fondo di cassa iniziale (+)	1.361.418.143,89	1.138.691.992,52	1.173.512.530,31	1.173.512.530,31
(b) Riscossioni (+)	13.481.605.857,16	13.739.650.392,75	17.606.096.332,38	17.606.096.332,38
(c) Pagamenti (-)	13.704.332.008,53	13.704.829.854,96	17.672.481.668,73	17.672.481.668,73
(d)=(a+b-c) Fondo di cassa finale	1.138.691.992,52	1.173.512.530,31	1.107.127.193,96	1.107.127.193,96
(e) di cui: Quota vincolata (Riferimenti SIOPE COD. 1450: Consistenza alla fine del mese di riferimento, delle giacenze del conto corrente di tesoreria intestato all'ente vincolate per pignoramenti. L'importo cui fa riferimento la presente voce costituisce un "di cui" dell'importo di cui al codice 1400)	13.704,43	33.878,03	33.878,03	33.878,03
(f)=(d-e) Fondo di cassa finale netto	1.138.678.288,09	1.173.478.652,28	1.107.093.315,93	1.107.093.315,93
(g) Residui attivi (+)	9.726.316.830,01	9.573.607.813,79	5.672.856.620,89	5.672.856.620,89
(h) Residui passivi (-)	11.704.985.752,50	11.461.201.653,73	7.375.907.771,48	7.375.907.771,48
(i)=(g-h) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-839.990.634,40	-714.115.187,66	-595.957.834,66	-595.957.834,66
(j) SOMME VINCOLATE DA REISCRIVERE IN COMPETENZA	1.576.945.496,03	1.444.887.045,24	1.396.516.204,14	1.396.429.063,25
(k) Altri vincoli eventualmente presenti sull'avanzo di amministrazione				
(l) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE				
(m)=(i-j-k-l) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE netto	-2.416.936.130,43	-2.159.002.232,90	-1.992.474.038,80	-1.992.386.897,91
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE formalmente approvato	-839.976.929,97	-714.081.309,63	-595.923.956,63	-595.923.956,63
Residui perenti non coperti dal fondo di copertura, ove sia inserito nelle somme vincolate				



Allegato n. 2 - 8.5.1 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE, DI CONTO CAPITALE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI (GESTIONE COMPETENZA)

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Dati Provvisori 2013	Rendiconto 2013
Gestione di competenza (accertamenti/impegni)				
ENTRATE Titoli I, II e III (A)	11.067.867.669,94	10.336.639.679,97	10.674.980.825,91	10.674.980.825,91
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)	78.071,62	6.287,34	197.897,31	197.897,31
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	11.067.867.669,94	10.336.639.679,97	10.674.980.825,91	10.674.980.825,91
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti:	314.141.524,92	251.594.749,46	187.803.817,04	187.803.817,04
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)	3.285.558,84	3.235.961,10	7.236.150,21	7.236.150,21
di cui: Riscossione crediti (H)	84.125.925,64	3.259.449,47	5.092.995,22	5.092.995,22
Accensione di prestiti: Titolo V (I)	0,00	0,00	777.231.000,00	777.231.000,00
di cui: Anticipazioni di cassa (J)	0,00	0,00	777.231.000,00	777.231.000,00
Totale entrate in conto capitale: (F+I)=(K)	314.141.524,92	251.594.749,46	965.034.817,04	965.034.817,04
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)	3.108.228.808,43	3.098.436.567,17	2.443.994.579,24	2.443.994.579,24
Totale Entrate (E+K+L)=(M)	14.490.238.003,29	13.686.670.996,60	14.084.010.222,19	14.084.010.222,19
Spese di parte corrente: Titolo I (N)	9.770.431.299,14	9.960.482.897,80	10.051.066.624,51	10.051.066.624,51
di cui: spesa corrente sanitaria (N1)	8.666.908.668,34	8.747.255.998,65	8.668.794.243,27	8.668.794.243,27
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)	462.349,85	140.650,00	142.038,41	142.038,41
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)	77.813.823,49	76.174.347,29	75.276.457,44	75.276.457,44
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T)	9.848.245.122,63	10.036.657.245,09	10.126.343.081,95	10.126.343.081,95
Spese in conto capitale: Titolo II (U)	666.833.496,27	514.626.342,27	1.300.209.863,46	1.300.209.863,46
di cui: concessioni di crediti (V)	80.181.979,00	0,00	2.632.400,00	2.632.400,00
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)	863.965,05	811.557,10	1.151.822,83	1.151.822,83
Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)	3.108.228.808,43	3.098.436.567,17	2.443.994.579,24	2.443.994.579,24
Totale delle Spese (T+U+X)=Y	13.522.307.427,33	13.649.620.154,53	13.870.547.524,65	13.870.547.524,65
Saldo netto di parte corrente (E-(T-S))	1.219.622.547,31	299.982.434,88	548.637.743,96	548.637.743,96
Saldo netto c/capitale (K+H-J)-(U-V)	-255.635.917,99	-266.191.042,28	-1.114.866.641,64	-1.114.866.641,64
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo entrate-spese (M-Y)	967.930.575,96	37.050.842,07	213.462.697,54	213.462.697,54





Allegato n. 3 - 8.1.1 Entrate anno 2013

	Residui attivi												
	Previsioni finali di competenza	Previsioni finali di cassa	Accertamenti	Variazioni Accertamenti / Previsioni definitive di competenza	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in conto residui	Riscossioni complessive	Initiali	Residui provenienti da esercizi precedenti	Maggiori residui	Residui eliminati (prioritari residui)	Residui di competenza	Residui finali
	(1)	(2)	(3)	(4) (colonna 1 - colonna 3)	(5)	(6)	(7) (col. 5 + col. 6)	(8)	(9) (col. 8 - col. 6 - col. 11)	(10)	(11)	(12) (col. 3 - col. 9)	(13) (col. 9 + col. 12)
Entrate													
(a) Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esero devolute alla Regione o Prov. Autonoma	9.227.487.029,00	14.889.657.924,24	9.267.863.547,41	-40.376.488,41	7.541.303.633,91	5.031.315.382,27	12.572.618.986,48	7.709.209.923,01	2.345.275.596,48		0,00	308.619.063,95	1.728.599.913,50
(b) Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	901.839.489,97	1.448.378.161,19	1.305.227.007,59	-403.988.171,62	951.192.536,91	308.096.448,20	1.319.288.984,11	540.538.071,21	173.777.360,93		0,42	4.095.862,00	4.091.834.499,98
(b1) di cui: Trasferimenti correnti da altre Regioni e Prov. Autonome			197.897,31	-197.897,31	58.586,92	28.900,00	87.098,92				0,00		
(c) Titolo III - entrate extra IVA	122.912.244,73	147.434.879,80	101.889.816,91	21.022.547,82	79.754.030,65	11.063.108,91	91.417.739,53	24.522.715,07	12.518.957,48		0,00	341.548,67	34.003.043,78
(d) Eventuali altre Entrate correnti destinate alla Sanità registrate nelle contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(e) Eventuali altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(f) Totale entrate correnti (a)+(b)+(c)+(d)+(e)	10.252.228.713,70	16.466.470.965,22	10.574.989.823,91	-422.742.112,21	8.572.250.800,44	5.411.074.909,68	13.983.325.710,12	8.336.271.379,29	2.514.571.004,90		0,42	373.626.465,22	4.694.307.000,27
(g) Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	070.754.064,06	1.587.957.494,92	187.803.817,04	-482.960.837,64	78.896.966,91	173.262.848,19	253.149.804,10	916.832.830,24	738.157.096,81		0,00	4.412.265,24	847.074.587,54
(g1) di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Prov. Autonome			7.236.150,21	-7.236.150,21	1.480.030,48	2.514.231,52	3.994.882,00				0,00		
(g2) di cui: Riscossione di crediti	2.363.000,00	295.137.364,84	5.052.992,22	-2.787.992,22	2.440.969,22	2.501.362,93	4.941.973,15	253.752.384,94	230.088.226,01		0,00	2.632.401,00	252.720.805,01
(h) Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	3.436.198.364,87	1.307.348.907,38	777.231.000,00	-2.658.968.364,87	777.231.000,00	4.127.348,97	781.458.948,97	30.117.547,39	25.950.219,02		0,00		24.980.219,02
(h1) di cui: Anticipazioni di cassa			777.231.000,00	-777.231.000,00	777.231.000,00	0,00	777.231.000,00				0,00		
(i) Totale entrate in conto capitale (g)+(h)	4.106.954.008,86	2.894.936.052,31	965.024.817,04	-3.141.919.192,91	857.117.966,91	177.480.196,95	1.024.608.152,47	945.950.387,63	733.047.913,93		0,00	4.412.265,24	872.964.776,96
(j) Subtotali Titoli I a V (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)	14.338.192.723,25	19.390.407.017,53	11.540.015.542,95	-2.719.177.080,30	9.429.368.766,35	5.588.553.106,24	15.017.933.862,58	9.283.221.778,92	3.316.518.920,93		0,42	378.027.730,47	5.527.253.907,22
(m) Titolo VI - Entrate per contabilità speciali al netto delle somme ripostate alle lett. (d) ed (e)	2.994.150.387,15	3.284.541.424,02	2.443.994.579,24	-590.160.807,91	2.307.050.404,97	280.912.064,52	2.588.162.469,79	290.364.026,87	9.248.039,39		0,00	227.332,05	140.980.813,05
(n) Totale entrate (j)+(k)+(l)+(m)	17.333.343.110,40	22.674.948.441,55	14.084.010.222,19	-3.269.337.888,21	11.737.019.161,32	5.869.077.171,06	17.606.036.332,38	9.573.607.813,79	3.325.866.960,02		0,42	378.658.083,13	5.672.866.620,85

Provisioni finali di competenza	Provisioni in ali di cassa	Accantonamenti	Variazioni Accantonamenti / Provisioni definitive di competenza	Risparmio in conto competenza	Risparmio in conto residui	Risparmio in complessivo	Iniziali	Residui provenienti da esercizi precedenti	Maggiori residui	Residui eliminati (minor residui)	Residui di competenza	Residui finali
(1)	(2)	(3)	(4) (colonna 1 - colonna 3)	(5)	(6)	(7) (col. 5 + col. 6)	(8)	(9) (col. 8 - col. 5 - col. 11)	(10)	(11)	(12) (col. 3 - col. 9)	(13) (col. 9 + col. 12)
Entrate tributarie												
(a) IRPEF												
(a.1) di cui: quota destinata alla sanità	2.840.101.363,00	5.035.987.104,50	2.195.885.741,50	1.702.888.515,06	4.180.048.704,78	5.882.937.220,46	4.888.934.930,27	347.736.412,35		361.130.822,17	1.270.059.877,30	1.631.195.299,65
(a.2) di cui: quote libera (autonomia o manovrabile)	2.720.301.303,00	4.995.037.335,06	2.274.736.032,06	1.599.838.538,67	4.175.028.045,43	5.775.438.594,10	4.807.775.106,63	344.673.899,67		347.473.223,53	1.247.580.617,95	1.595.054.517,65
(a.3) di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	96.800.000,00	77.759.770,04	18.040.229,96	918.303,34	33.024.367,31	14.440.039,36	47.405.045,06	3.001.812,05		3.007.598,04	22.069.288,35	25.076.772,65
(a.4) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.5) IRPEF-FIRE (incluso gettito da manovra fiscale regionale e compensazioni)												
(a.6) di cui: quota destinata alla sanità												
(a.7) di cui: quota libera (autonomia o manovrabile)												
(a.8) di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione												
(a.9) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.10) ADDIZIONALE IRPEF-FIRE	736.506.000,00	1.503.134.145,49	766.628.145,49	23.146.275,89	714.498.305,84	615.411.009,30	1.328.970.975,14	70.473.142,49		71.646.001,36	60.970.417,31	132.716.478,69
(a.11) di cui: quota destinata alla sanità	736.000.000,00	1.484.224.142,49	708.224.142,49	24.198.870,24	704.546.172,46	615.411.009,30	1.319.990.440,76	70.473.142,49		71.646.001,36	60.970.417,31	132.716.478,69
(a.12) di cui: quota libera (autonomia o manovrabile)												
(a.13) di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione												
(a.14) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.15) IRPEF-FIRE (incluso gettito da manovra fiscale regionale e compensazioni)												
(a.16) di cui: quota destinata alla sanità												
(a.17) di cui: quota libera (autonomia o manovrabile)												
(a.18) di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione												
(a.19) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.20) di cui: quota destinata alla sanità												
(a.21) di cui: quota libera (autonomia o manovrabile)												
(a.22) di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione												
(a.23) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.24) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.25) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.26) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.27) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.28) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.29) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.30) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.31) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.32) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.33) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.34) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.35) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.36) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.37) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.38) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.39) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.40) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.41) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.42) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.43) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.44) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.45) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.46) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.47) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.48) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.49) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.50) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.51) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.52) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.53) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.54) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.55) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.56) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.57) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.58) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.59) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.60) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.61) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.62) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.63) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.64) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.65) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.66) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.67) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.68) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.69) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.70) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.71) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.72) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.73) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.74) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.75) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.76) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.77) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.78) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.79) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.80) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.81) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.82) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.83) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.84) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.85) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.86) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.87) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.88) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.89) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.90) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.91) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.92) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.93) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.94) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.95) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.96) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.97) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.98) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.99) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												
(a.100) di cui: quote per riscossioni coattive (compensi sanzioni e interessi moratori)												

Allegato n. 5 - 8.3.1 Spese anno 2013

Stanziamenti definitivi di competenza	Stanziamenti definitivi di cassa	Impegni	Variazioni Impegni/Stanziamenti definitive di competenza	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in conto residui	Pagamenti complessivi	Residui passivi									
							Initiali	Residui da residui	Eccedenze	Residui eliminati	Residui in conto competenza	Residui finali (complessivi)				
(1)	(2)	(3)	(4) (colonna 1 - colonna 3)	(5)	(6)	(7) (col. 5 + col. 6)	(8)	(9) (col. 8 - col. 5 - col. 11)	(10)	(11)	(12) (col. 3 - col. 9)	(13) (col. 9 + col. 12)				
Spese																
(a) Titolo I - Spesa Corrente	10.638.231.172,50	12.026.273.033,43	10.051.005.624,51	587.164.547,93	9.001.418.924,90	9.005.439.520,32	1.425.187.153,39	408.092.694,00	0,00	50.264.938,94	1.049.647.689,71	1.459.340.394,31				
(a.1) di cui: risorse destinate al Consiglio regionale	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(a.2) di cui: Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Prov. Autonome			142.038,41	-142.038,41	1.450,26	134.624,80	136.124,80		0,00							
(a.3) di cui: spesa corrente sanitaria	8.721.204.772,92	9.197.925.593,57	8.068.794.243,27	52.410.523,68	8.199.082.463,00	442.098.013,43	8.600.180.476,43	713.402.316,85	0,00	3.402.873,42	510.711.790,27	778.613.210,27				
(b) Eventuali altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(c) Totale spesa corrente sanitaria (a.3)+(b)	8.721.204.772,92	9.197.925.593,57	8.068.794.243,27	52.410.523,68	8.199.082.463,00	442.098.013,43	8.600.180.476,43	713.402.316,85	0,00	3.402.873,42	510.711.790,27	778.613.210,27				
(d) Eventuali altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(e) TOTALE (a)+(b)+(c)+(d)	10.638.231.172,50	12.026.273.033,43	10.051.005.624,51	587.164.547,93	9.001.418.924,90	9.005.439.520,32	9.005.439.520,32	1.425.187.153,39	0,00	50.064.938,94	1.049.647.689,71	1.459.340.394,31				
(f) Titolo II - Spesa in conto capitale	2.431.601.548,94	1.991.794.001,33	1.900.209.893,42	1.131.391.693,48	924.640.343,00	954.830.387,49	1.909.470.728,55	1.843.337.214,24	0,00	233.148.392,00	375.568.520,40	2.218.904.734,64				
(f.1) di cui: concessioni di crediti	5.241.170,66	37.772.520,67	2.632.400,00	2.608.770,66	0,00	167.910.736,39	167.910.736,39	102.099.737,20	0,00	2.674.322,18	2.632.600,00	104.732.137,39				
(f.2) di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome			1.151.822,83	-1.151.822,83	1.084.032,96	298.440,10	1.379.473,05		0,00							
(f.3) Titolo III - Rimborsi prestiti	575.278.894,18	575.278.894,18	75.278.457,44	500.002.236,74	75.278.457,44	0,00	75.278.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(f.4) di cui: Rimborsi per anticipazioni di cassa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
(g) TOTALE (f)+(f.1)+(f.2)+(f.3)+(f.4)	13.645.111.413,62	14.592.845.731,93	11.426.992.945,41	2.218.538.468,21	10.001.315.725,20	1.550.269.813,84	11.551.605.641,14	4.086.903.155,62	0,00	282.203.330,94	1.425.217.220,11	3.678.247.126,95				
(h) Titolo IV - Contabilità speciali al netto delle somme riportate alle led. (b) e (d)	2.994.155.387,15	9.285.615.233,87	2.440.984.579,24	590.180.907,91	890.054.427,30	5.240.221.000,27	6.120.876.027,59	7.374.658.658,11	0,00	156.407,22	1.403.340.151,92	3.697.060.542,52				
(i) TOTALE SPESE (m)+(g)+(h)	16.639.266.800,77	23.848.480.971,66	13.870.547.524,65	2.789.715.275,12	10.891.590.152,62	6.790.491.816,11	17.672.481.653,73	11.461.201.653,73	0,00	282.393.738,17	2.988.857.372,03	7.375.907.771,45				

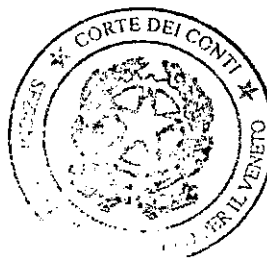


Allegato n. 6 - 8.5.3 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE, DI CONTO CAPITALE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI (GESTIONE CASSA TOTALE)

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Dati Provvisori 2013	Rendiconto 2013
Gestione di cassa (risc./pag.tot.: residui + competenza)				
Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A)	10.190.716.231,13	10.373.248.411,92	13.983.325.710,12	13.983.325.710,12
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)	130.007,42	294.200,00	87.058,92	87.058,92
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	10.190.716.231,13	10.373.248.411,92	13.983.325.710,12	13.983.325.710,12
Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti: Titolo IV (F)	215.586.324,47	266.514.050,02	253.149.804,10	253.149.804,10
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)	16.412.443,09	2.893.147,06	3.994.852,00	3.994.852,00
di cui: Riscossione crediti (H)	4.560.219,48	4.166.522,31	4.961.978,15	4.961.978,15
Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I)	1.989.110,16	21.980.047,63	781.458.348,37	781.458.348,37
di cui: Anticipazioni di cassa (J)	0,00	0,00	777.231.000,00	777.231.000,00
Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K)	217.575.434,63	288.494.097,65	1.034.608.152,47	1.034.608.152,47
Riscoss. da contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)	3.073.314.191,40	3.077.907.883,18	2.588.162.469,79	2.588.162.469,79
Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M)	13.481.605.857,16	13.739.650.392,75	17.606.096.332,38	17.606.096.332,38
Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N)	9.938.442.129,90	9.608.220.343,91	9.966.858.445,15	9.966.858.445,15
di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria (N1)	8.680.108.067,18	8.477.389.807,18	8.600.180.476,43	8.600.180.476,43
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)	319.192,47	212.367,82	136.124,86	136.124,86
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R)	77.813.823,49	76.174.347,29	75.276.457,44	75.276.457,44
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T)	10.016.255.953,39	9.684.394.691,20	10.042.134.902,59	10.042.134.902,59
Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U)	832.147.757,62	908.300.033,92	1.509.470.738,55	1.509.470.738,55
di cui: concessioni di crediti (V)	25.530.945,15	49.788.405,19	16.710.736,39	16.710.736,39
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)	2.065.673,05	928.002,80	1.379.473,05	1.379.473,05
Pagamenti per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)	2.855.928.297,52	3.112.135.129,84	6.120.876.027,59	6.120.876.027,59
Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y	13.704.332.008,53	13.704.829.854,96	17.672.481.668,73	17.672.481.668,73
Saldo netto di parte corrente (E-(T-S))	174.460.277,74	688.853.720,72	3.941.190.807,53	3.941.190.807,53
Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V)	-693.601.597,32	-674.184.053,39	-1.240.344.827,84	-1.240.344.827,84
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	217.385.893,88	-34.227.246,66	-3.532.713.557,80	-3.532.713.557,80
Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y)	-222.726.151,37	34.820.537,79	-66.385.336,35	-66.385.336,35



Allegato n. 7 - 8.5.2 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE, DI CONTO CAPITALE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI (GESTIONE CASSA)				
	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Dati Provvisori 2013	Rendiconto 2013
Gestione di cassa (risc./pag. di competenza)				
Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A)	8.431.120.719,01	8.391.296.397,24	8.572.250.800,44	8.572.250.800,44
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)	28.971,62	4.500,00	58.558,92	58.558,92
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	8.431.120.719,01	8.391.296.397,24	8.572.250.800,44	8.572.250.800,44
Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti: Titolo IV (F)	60.963.218,24	131.671.911,86	79.886.955,91	79.886.955,91
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)	301.839,31	1.027.362,19	1.480.620,48	1.480.620,48
di cui: Riscossione crediti (H)	3.943.946,64	3.259.449,47	2.460.595,22	2.460.595,22
Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I)	0,00	0,00	777.231.000,00	777.231.000,00
di cui: Anticipazioni di cassa (J)	0,00	0,00	777.231.000,00	777.231.000,00
Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K)	60.963.218,24	131.671.911,86	857.117.955,91	857.117.955,91
Riscoss. da contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)	2.918.833.277,09	2.822.905.920,43	2.307.650.404,97	2.307.650.404,97
Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M)	11.400.917.214,34	11.345.874.229,53	11.737.019.161,32	11.737.019.161,32
Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N)	9.007.138.246,95	8.889.993.324,16	9.001.418.924,80	9.001.418.924,80
di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria (N1)	8.292.812.394,00	8.167.263.102,45	8.158.082.463,00	8.158.082.463,00
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)	146.514,07	31.296,86	1.490,06	1.490,06
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R)	77.813.823,49	76.174.347,29	75.276.457,44	75.276.457,44
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T)	9.084.952.070,44	8.966.167.671,45	9.076.695.382,24	9.076.695.382,24
Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U)	96.412.467,89	101.831.683,74	924.640.343,06	924.640.343,06
di cui: concessioni di crediti (V)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)	444.310,11	295.376,37	1.084.032,95	1.084.032,95
Pagamenti per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)	934.624.108,32	1.506.708.213,54	880.654.427,32	880.654.427,32
Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y	10.115.988.646,65	10.574.707.568,73	10.881.990.152,62	10.881.990.152,62
Saldo netto di parte corrente (E-(T-S))	-653.831.351,43	-574.871.274,21	-504.444.581,80	-504.444.581,80
Saldo netto c/capitale (K+H-J)-(U-V)	-48.643.196,29	26.580.778,65	-847.213.982,37	-847.213.982,37
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	1.984.209.168,77	1.316.197.706,89	1.426.995.977,65	1.426.995.977,65
Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y)	1.284.928.567,69	771.166.660,80	855.029.008,70	855.029.008,70



[Handwritten signature]

Allegato n. 8 - 8.7.7 Minori residui passivi

Dettaglio dei minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2013).

	Minori residui passivi			
	Dati provvisori 2013		Rendiconto 2013	
	Perenti	Insussistenze *	Perenti	Insussistenze *
Insussistenze derivanti da:				
Gestione corrente non vincolata		27.509.292,08		27.509.292,08
Gestione corrente vincolata		22.545.646,86		22.545.646,86
Gestione in conto capitale		233.148.392,00		233.148.392,00
Gestione servizi c/terzi		156.407,23		156.407,23
Altro				
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	0,00	283.359.738,17	0,00	283.359.738,17



Allegato n. 9 - 8.7.8 Consistenza, grado di copertura dei residui perenti e incidenza pagamenti

GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI 2009-2014 E INCIDENZA PAGAMENTI ANNI 2009-2013.

Esercizio finanziario	Consistenza dei residui passivi perenti alla fine dell'esercizio	Esercizio finanziario successivo	Copertura iniziale dei residui passivi perenti	% grado di copertura dei residui perenti	Somme reclamate	Copertura finale dei residui passivi perenti	pagamenti di residui perenti	% pagamenti su fondi perenti	% pagamenti su consistenza iniziale
2008		2009							
2009		2010							
2010		2011							
2011		2012							
2012		2013							
2013		2014							





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

CORTE DEI CONTI



0002396-13/04/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale

Regione del Veneto

VENEZIA

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
della Regione del Veneto

VENEZIA

Oggetto: trasmissione delibera n. 209/2015/PRSP del 25 marzo 2015.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette, ai soggetti in indirizzo, la delibera n. 209/2015/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 marzo 2015.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

